

56.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 1972

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa:		SPONZIELLO ed altri: Abrogazione della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e nuova disciplina di contratti di affitto di fondi rustici (521);	
PRESIDENTE	3328, 3330, 3331, 3332	BARDELLI ed altri: Integrazione delle norme sulla disciplina dell'affitto dei fondi rustici di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e provvedimenti a favore dei piccoli proprietari concedenti terreni in affitto (<i>urgenza</i>) (804)	3333
LA LOGGIA	3332	PRESIDENTE	3333, 3355
PAZZAGLIA	3330	BONIFAZI	3342
SPONZIELLO	3328	CARADONNA	3346
TRUZZI	3329	CETRULLO	3340
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente		LA BELLA	3333
	3356	ROMEO	3350
Disegni di legge:		TRANTINO	3337
(Autorizzazione di relazione orale)	3355	Proposte di legge:	
(Presentazione)	3332	(Annunzio)	3327, 3355
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	3327	(Ritiro)	3355
(Trasmissione dal Senato)	3327, 3356	(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	3327
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):		(Trasmissione dal Senato)	3327
Modifiche alla legge 11 febbraio 1971 n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici (945);		Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)	
		3356	
		Ordine del giorno della prossima seduta	
		3356	

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

GUNNELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(*E approvato*).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MORINI: « Adeguamento della indennità medica prevista dalla legge 20 febbraio 1968, n. 100, a favore dei medici funzionari dipendenti dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni » (1278);

ZURLO: « Elevazione del contributo annuo dello Stato in favore dell'Istituto nazionale di economia agraria » (1279);

ACHILLI ed altri: « Riforma dell'ordinamento universitario » (1287).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1972, n. 663, che aumenta il limite massimo delle garanzie assumibili a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 » (*Approvato da quel Consesso*) (1280);

« Aumento del contributo dello Stato all'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) » (*Approvato da quel Consesso*) (1281);

Senatori ANTONICELLI ed altri: « Concessione di un contributo annuo per il finanziamento del Centro studi "Piero Gobetti" di Torino » (*Approvata da quella VII Commissione permanente*) (1282);

« Maggiorazione del contributo annuo in favore della Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna » (*Approvato da quella VII Commissione permanente*) (1283);

« Determinazione del termine di presentazione delle istanze di riconoscimento del servizio preruolo di professori universitari prestatato nella posizione di incaricato senza il possesso della libera docenza » (*Approvato da quella VII Commissione permanente*) (1284);

Senatori ZUGNO ed altri: « Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti » (*Approvata da quella VIII Commissione permanente*) (1285);

« Modifiche alla legge 4 gennaio 1968, n. 19, recante provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale » (*Approvato da quella VIII Commissione permanente*) (1286).

Saranno stampati e distribuiti.

Trasferimenti dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, le sottoindicate Commissioni permanenti hanno deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti provvedimenti ad esse assegnati in sede referente:

VIII Commissione (Istruzione):

CASTELLUCCI ed altri: « Concessione di un contributo straordinario dello Stato al Comitato per le celebrazioni del IX centenario della morte di san Pier Damiani » (51).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

IX Commissione (Lavori pubblici):

LOMBARDI GIOVANNI ENRICO ed altri: « Pro-ruga dei termini per l'esecuzione delle opere di costruzione del canale Milano-Cremona-Po » (612).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

« Autorizzazione della spesa di lire 5 miliardi per la costruzione e l'ampliamento del-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1972

le caserme e delle sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per l'amministrazione della pubblica sicurezza » (916).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XI Commissione (Agricoltura):

« Interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli » (1004).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo che i seguenti provvedimenti siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

alla VI Commissione (finanze e tesoro):

« Norme di assunzione per il personale operaio stagionale presso l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » *(approvato in un testo unificato dalla VI Commissione del Senato con la proposta di legge dei senatori Barbaro e Tiriolo) (1274) (con parere della I e della V Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Alla VII Commissione (Difesa):

« Nuove misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico » (1145) *(con parere della V Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Alla XI Commissione (Agricoltura):

TRUZZI: « Proroga delle disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462 » (1276) *(con parere della IV Commissione).*

SPONZIELLO. Signor Presidente, a norma dell'articolo 92 del regolamento chiedo di parlare contro l'assegnazione di questa proposta di legge alla Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPONZIELLO. Signor Presidente, l'articolo 92 del nostro regolamento dispone che, quando un progetto di legge riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale, il Presidente può proporre alla Camera che il progetto sia assegnato ad una Commissione permanente o speciale, in sede legislativa, per l'esame e l'approvazione.

Ci sia concesso di esprimere tutta la nostra perplessità e la nostra opposizione per il modo in cui si procede nella discussione del disegno di legge concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici, sia dal punto di vista formale sia dal punto di vista sostanziale. In primo luogo per la forma, signor Presidente, perché quel che si sta verificando è veramente strano. Non voglio usare aggettivazioni pesanti perché non è nel mio costume e non sarebbe neanche dignitoso; mi limiterò a dire che è quanto meno abnorme (sarei indotto a dire che non è serio; però voglio limitarmi a dire « abnorme ») quello che si sta verificando.

Innanzitutto dobbiamo denunciare la latitanza del Governo circa la presentazione di questa proposta di legge Truzzi. Indubbiamente l'onorevole Truzzi, anche per la sua qualità di presidente della Commissione agricoltura, è facoltizzato ed autorizzato, per l'alta carica che riveste, a presentare questa proposta: ci saremmo però aspettati che fosse il Governo — in una materia quale quella dell'affitto dei fondi rustici di cui si sta discutendo — ad assumersi la responsabilità di ricorrere a quest'altro espediente, che altro non è se non un espediente di basso conio, per altro anche incostituzionale, per quelle poche considerazioni che sottoporro soprattutto alla sensibilità della Presidenza.

PRESIDENTE. Onorevole Sponziello, la Presidenza non ha proprio nulla da dire circa fatti di questo genere perché è diritto del Governo di presentare un progetto di legge, se lo ritenga opportuno, e può non presentarlo, se ritenga di fare così. La Presidenza, perciò, a questo riguardo non ha proprio alcunché da dire.

SPONZIELLO. D'accordo, signor Presidente, però la Presidenza avrà le sue idee; mi rifiuto di pensare che non abbia le sue idee in materia.

PRESIDENTE. Non deve averne!

SPONZIELLO. No, in materia costituzionale deve averne certamente, signor Presidente. Comunque, mi sono rimesso alla sensibilità della Presidenza.

PRESIDENTE. Questa, onorevole Sponziello, è un'opinione sua, di cui le lascio tutta la responsabilità, e che non condivido.

SPONZIELLO. Allora la responsabilità demandiamola insieme al Governo; ma anche la Presidenza la demandi al Governo.

Facevo dunque delle osservazioni, signor Presidente, sotto il profilo formale. Stiamo discutendo su un progetto di legge presentato dal Governo. Il Governo stesso, in sede di discussione in Commissione, in sede di discussione in quest'aula ha detto che non c'è neanche timore di un vuoto giuridico; ed effettivamente, se si ricorre a questo espediente, non ci può essere alcun timore di un vuoto giuridico. Ma, signor Presidente, veramente è il potere politico che sta inaspando i rapporti tra le parti contendenti. Non ci si venga a dire che si sta ricorrendo a questa proposta di legge per colmare un vuoto giuridico perché i proprietari potrebbero dare la disdetta agli affittuari. Non mi risulta, infatti, che si possa citare il caso di un solo proprietario che abbia approfittato della sentenza della Corte costituzionale e della mancanza di una nuova normativa in merito per dare disdetta ad un suo affittuario. D'altra parte potremmo affidarci alla sensibilità dei nostri magistrati, i quali, ben sapendo che il Parlamento è impegnato nella discussione di una legge in materia, avrebbero tutto il tempo di attendere l'approvazione di tale legge; non sarebbe pertanto necessario, onorevoli colleghi, ricorrere a questo espediente che, nel merito, lascia veramente perplessi, per quanto dirò. Si tratta, è vero, di una questione di forma, ma anche e soprattutto di sostanza.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, qual è il fine che ci si propone con questa ulteriore proroga? Sostanzialmente si intende lasciare intatto il valore di quelle disposizioni che sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, convenendo che successivamente si procederà a conguaglio, così come si disse, con la « leggina » di moratoria dell'8 agosto. È proprio questo il merito della questione che deve richiamarci alla nostra responsabilità: questa che noi ci assumiamo è una grave responsabilità per il conflitto che solleva tra il Parlamento e la Corte costituzionale.

Noi abbiamo avuto occasione di scrivere (debbo fare questo richiamo perché ciascuno si assumi le sue responsabilità) che l'articolo 136 della Costituzione detta testualmente: « Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione ». Invece, come ho detto, sia con la « leggina » di moratoria dell'8 agosto, sia con questa « leggina » di ulteriore proroga, si intende mantenere in vita le norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

La nostra parte politica non è affatto disposta ad avallare questo modo di legiferare. La nostra parte politica afferma che possiamo anche questa mattina, signor Presidente, dichiarare chiusa la discussione sulle linee generali. Siamo pronti a tenere sedute di pomeriggio, di mattina e anche di notte per passare anche immediatamente all'esame degli articoli del disegno di legge. Per non lasciare nessun vuoto giuridico, se questo vuoto giuridico vi preoccupa al punto tale da creare un altro motivo di dissenso tra il Parlamento e la Corte costituzionale, affrettiamo l'iter di questo disegno di legge, ma non ricorriamo ad uno strumento che è molto pericoloso e, se il Presidente mi consente, non rientra nei limiti dell'articolo 92 del regolamento. Mentre si sta discutendo un disegno di legge, viene presentata una proposta di legge che contrasta con esso. È un fatto di tale gravità che non può essere ricondotto nell'ipotesi prevista dalla prima parte dell'articolo 92 del regolamento in base al quale, quando un progetto di legge riguarda questioni che non hanno speciale rilevanza, esso può essere discusso e approvato in Commissione in sede legislativa.

Sono queste le ragioni per le quali il gruppo del MSI-destra nazionale si oppone a che la proposta di legge Truzzi n. 1276 venga discussa in Commissione in sede deliberante, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 92 del regolamento.

TRUZZI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRUZZI. Dirò brevemente le ragioni per le quali sostengo che la proposta di legge di cui ci stiamo occupando venga discussa in Commissione in sede legislativa.

Come tutti sanno, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale si è venuto a creare un vuoto legislativo in materia di equo canone

di affitto dei fondi rustici. Alla fine di agosto il Parlamento, preoccupato di non lasciare un vuoto legislativo e per evitare che nelle campagne si determinasse uno stato di incertezza e di insicurezza, approvò un provvedimento di moratoria, che è scaduto l'11 novembre, per il conguaglio dei canoni di affitto dei fondi rustici stessi. Nel frattempo il Governo ha presentato un disegno di legge che è in discussione in Parlamento. I tempi della discussione non ci hanno permesso di arrivare ad approvare il provvedimento entro il termine previsto da quella « leggina » di proroga che era stata votata dal Parlamento ai primi di agosto.

Per evitare quindi questo « vuoto » da adesso fino all'approvazione del disegno di legge in discussione (che sostituisce le parti censurate dalla sentenza della Corte costituzionale) si propone una proroga della moratoria in modo da evitare vertenze nelle campagne e da garantire tranquillità al mondo agricolo per il tempo strettamente necessario al Parlamento per approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di assegnare in sede legislativa alla Commissione agricoltura la proposta di legge Truzzi n. 1276.

(È approvata).

Tenuto conto che la proposta di legge Strazzi ed altri: « Canone di affitto dei fondi rustici delle annate agrarie 1970-71, 1971-72 e 1972-1973 » (1107), già assegnata alla XI Commissione (Agricoltura) in sede referente tratta la materia della proposta di legge n. 1276 testé deferita alla stessa Commissione in sede legislativa, ritengo che anche la proposta di legge Strazzi debba essere deferita alla Commissione in sede legislativa.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, trattandosi di proposta che è già stata assegnata alla Commissione in sede referente, a' termini dell'articolo 92, ultimo comma, del regolamento è necessario il consenso di tutti i gruppi perché dalla sede referente venga assegnata alla sede deliberante. Non è quindi proponibile in questa sede la votazione e persino la presa in esame della proposta della Presidenza, senza che vi sia il consenso di tutti i gruppi.

Come lei avrà notato, signor Presidente, per quanto riguarda la proposta Truzzi vi è stata una larghissima votazione a favore della

assegnazione in sede legislativa, votazione che ha dimostrato in termini estremamente chiari il carattere determinante del voto comunista; cioè è evidente la richiesta della Coltivatori diretti, rappresentata dall'onorevole Truzzi, al partito comunista di appoggiare l'assegnazione in sede legislativa.

Ma in quest'ultimo caso, essendo necessario il consenso di tutti i gruppi, la nostra posizione è determinante; basta infatti il nostro dissenso perché questo trasferimento di sede non sia possibile.

Io mi richiamo al regolamento, signor Presidente. Con l'assegnazione testé votata si è commessa una pesante violazione del nostro regolamento, violazione che nasce dal fatto che una norma che tende a mantenere in vita una legge dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale non poteva neanche essere oggetto di segnalazione all'Assemblea quale proposta di assegnazione in sede legislativa. Infatti la condizione che si pone alla Presidenza — mi si consenta di dire questo — per proporre l'assegnazione in sede legislativa è che si tratti di progetti di legge che non abbiano particolare rilevanza di interesse generale. Non si può neanche proporre la sede legislativa se si tratta di un progetto di legge che ha rilevanza di interesse generale per il legame con una sentenza della Corte costituzionale.

Tra l'altro, vi era stata — in altra occasione — un'intesa molto chiara, ai livelli dovuti, sulla rilevanza di una normativa quale quella che si propone ora di esaminare davanti alla Commissione.

La sede legislativa viene usata...

LIZZERO. A che titolo parla, signor Presidente?

PAZZAGLIA. Dico quello che mi pare, onorevole Lizzero, e se lei non lo capisce vada ad imparare. *(Proteste del deputato Lizzero, che il Presidente richiama).*

Onorevole Lizzero, in materia non ho certamente da prendere lezioni da lei!

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, ho richiamato l'onorevole Lizzero. La Presidenza ha quindi fatto il suo dovere. Continui, onorevole Pazzaglia. Ella dunque si oppone?

PAZZAGLIA. Mi oppongo, signor Presidente. Stavo sostenendo che il ricorso al deferimento a Commissione in sede legislativa deve essere moderato e comunque sempre perfettamente conforme alle norme regolamentari; anche perché ci stiamo rendendo conto in modo estremamente chiaro che il Governo

non vuole presentarsi in Assemblea su problemi importanti, che il Governo sfugge alle proprie responsabilità.

E non ci sfugge, perché siamo attenti osservatori politici, anche se certamente dal nostro angolo visuale, che il Governo su un argomento quale quello che ha proposto l'onorevole Truzzi aveva anche la possibilità di sostenere — se fosse credibile la tesi del « vuoto legislativo » — l'esigenza del ricorso al decreto-legge. Perché non vi è ricorso? Perché probabilmente gli manca una firma necessaria per il decreto-legge, perché una norma di questo genere è in piena violazione dell'articolo 136 della Costituzione.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, vuole ora venire al punto, cosa che ancora non ha fatto?

PAZZAGLIA. Arrivo alla conclusione, signor Presidente.

Non avremmo fatto opposizione al trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa su questo provvedimento se a monte non ci fossero tutti gli argomenti che ho esposto; e avremmo potuto anche accettare, dopo che è stato deciso di collocare sul binario della sede legislativa l'altro provvedimento, che anche questo lo seguisse. Ma il nostro gruppo fa opposizione al passaggio dalla sede referente alla sede legislativa, ripeto, per le considerazioni che mi sono onorato di svolgere.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, ella pone un problema politico che l'onorevole Sponziello ha già sollevato e sul quale la Presidenza nulla ha da dire, perché la Camera ha già deliberato in merito alla proposta di legge Truzzi.

Quanto alla questione regolamentare, domando alla sua esperienza di legislatore se le sembra possibile che davanti alla Commissione agricoltura penda l'esame di un provvedimento deferito in sede referente e di un provvedimento sullo stesso oggetto assegnato in sede legislativa. È possibile che i due progetti di legge possano procedere ciascuno su binari separati e non si faccia luogo a quell'abbinamento che, a norma del regolamento, è obbligatorio in questi casi?

Mi richiamo ancora una volta, onorevole Pazzaglia, alla sua esperienza di parlamentare.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, mi permetto, sempre con rispetto delle opinioni altrui e in particolare della sua opinione, di lei

che è maestro di regolamento e di diritto, di non essere completamente d'accordo.

Anzitutto vi è un regolamento che consente una diversa interpretazione! Mi dovrebbe essere consentito di ribaltare la domanda a lei, signor Presidente, sulla base di una maggiore esperienza di carattere parlamentare. Le sembra logico...

PRESIDENTE. È una valutazione politica. La logica non c'entra in questo caso.

PAZZAGLIA. Mi consenta una domanda retorica cui darò poi io stesso la risposta. Le sembra logico, signor Presidente, che essendo stato assegnato un progetto di legge di un determinato contenuto alla Commissione competente in sede referente, cioè il progetto sul quale oggi stiamo discutendo, dopo pochi giorni si assegni un progetto dello stesso contenuto alla Commissione in sede legislativa?

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, ella ritorna al problema politico che l'Assemblea ha già risolto.

PAZZAGLIA. No, è un problema regolamentare, con riferimento all'articolo 92 del nostro regolamento.

Mi sembra, signor Presidente, che siccome da parte della Presidenza si può procedere secondo valutazioni che sono da parte nostra non condivise (e, direi, come lei ha notato, anche criticate), noi possiamo pretendere — per ragioni che possono essere politiche, non vi è dubbio, ma che sono agganciate a una norma regolamentare — che quel progetto di legge per il cui passaggio dalla sede referente alla sede legislativa è necessario il nostro consenso (poiché è richiesta l'unanimità) non venga deferito alla sede deliberante.

Signor Presidente, se lei non dovesse accettare la mia tesi creerebbe un pesante precedente, cioè la sostanziale possibilità del passaggio dalla sede referente alla sede legislativa attraverso la presentazione di un nuovo progetto di legge da sottoporre per l'assegnazione alla decisione dell'Assemblea; per cui la necessità della unanimità sarebbe sostanzialmente elusa. Con molto rispetto, ma anche con un cortese richiamo alla sua sensibilità, signor Presidente, e alla sensibilità degli uffici, di non creare un precedente di questo genere che sarebbe gravemente lesivo degli interessi di tutte le parti di questa Assemblea, che sono garantite dalla norma che prescrive l'unanimità di cui al sesto comma dell'articolo

lo 92, insisto sulla mia tesi. Pertanto credo che al riguardo non si debba procedere a votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, credo che lei sappia meglio di me che il regolamento prevede appositi strumenti per la rimessione all'Assemblea di progetti di legge già deferiti a Commissioni in sede legislativa. Quindi l'incubo che l'angoscia è teorico; praticamente non esiste.

LA LOGGIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, vorrei anzitutto rilevare, con tutto il rispetto per le opinioni espresse dal collega onorevole Pazzaglia, che il suo intervento ha assunto il tono e l'impostazione di una protesta contro un voto dell'Assemblea.

La norma che non siano ammesse proteste contro la delibera dell'Assemblea, anche se non è scritta nel regolamento, — ma lo era nei regolamenti precedenti — va comunque in ogni caso rispettata.

La comunicazione data dal Presidente che la proposta di legge, di cui l'Assemblea ha votato il deferimento alla Commissione in sede legislativa, sarà esaminata insieme con altre proposte di legge concernenti analoga materia e giacenti presso la Commissione ha il valore di un puro e semplice riferimento ad una norma regolamentare, che non è derogabile in quanto si esprime in termini imperativi. « Se all'ordine del giorno di una Commissione — reca infatti il primo comma dell'articolo 77 — si trovano contemporaneamente progetti di legge identici o vertenti su materia analoga, l'esame deve essere abbinato ».

L'intervento dell'onorevole Pazzaglia — lo ribadisco — assume pertanto il valore di una protesta contro un voto dell'Assemblea e non mi sembra pertanto che si configuri in termini regolamentari tali da doverne fare oggetto di una discussione e anche di una votazione.

Se tuttavia si perverrà ad una votazione, desideriamo esprimere il nostro punto di vista, che è nettamente contrario alla tesi esposta dall'onorevole Pazzaglia.

L'Assemblea, infatti, ha il diritto di prendere atto semplicemente ovvero di accogliere o respingere con il proprio voto la proposta del Presidente di deferire ad una Commissione in sede legislativa l'esame di un

disegno o di una proposta di legge. Nel caso presente l'Assemblea non ha preso puramente e semplicemente atto della proposta, ma ha effettuato una votazione, esercitando un potere che il regolamento le assegna e che essa autonomamente esercita nella sede della seduta pubblica. Come ella ha giustamente ricordato, signor Presidente, il regolamento prevede poi altre forme di cautela perché i procedimenti abbreviati siano interrotti e si ritorni alla procedura normale. Nessuno vieta ai colleghi del gruppo del Movimento sociale di avvalersi di queste norme regolamentari; ma in linea di principio non è ammissibile che si possa sottrarre all'Assemblea il diritto di votare il deferimento di un disegno o di una proposta di legge in sede legislativa solo perché sia in corso l'esame in sede normale, e cioè in sede referente, di altri disegni o proposte di legge concernenti identica materia.

Per queste ragioni, se la proposta dell'onorevole Pazzaglia sarà posta ai voti (ma mi permetto di dubitare che la questione possa essere sottoposta a votazione) noi ci esprimeremo in senso contrario, non volendo che si crei alcun precedente che possa essere interpretato come una menomazione dei poteri che l'Assemblea ha e deve potere continuare ad esercitare in ogni momento.

GUARRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Non posso darle la parola, onorevole Guarra, in quanto, a termini di regolamento, possono parlare soltanto un oratore a favore e uno contro.

Pongo in votazione il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge Strazzi n. 1107.

(È approvato).

Presentazione di un disegno di legge.

BERGAMASCO, Ministro senza portafoglio. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, Ministro senza portafoglio. Mi onoro presentare, a nome del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il disegno di legge:

« Provvedimenti a favore delle medie e piccole imprese commerciali e del commercio integrato ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici (945) e delle concorrenti proposte di legge Sponziello ed altri (521) e Bardelli ed altri (804).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici e delle concorrenti proposte di legge Sponziello ed altri e Bardelli ed altri.

È iscritto a parlare l'onorevole La Bella. Ne ha facoltà.

LA BELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, forse in nessuna regione, come nel Lazio, si avvertono le nefaste conseguenze della politica anticontadina perseguita dai governi nazionali.

Il primo fenomeno che si rileva nel Lazio è che questa politica anticontadina contribuisce alla crescita abnorme della capitale, al centro di una regione che va spopolandosi. Le statistiche ci dicono che, se il fenomeno non si inverte con una giusta politica di riequilibrio territoriale, che non può non tenere conto del problema delle campagne, nel 1980 oltre il 75 per cento della popolazione del Lazio sarà concentrata a Roma; il restante 25 per cento sarà diviso fra le altre quattro province, Latina, Frosinone, Rieti, Viterbo, ed i restanti territori della provincia romana.

Negli ultimi dieci anni, rilevano i dati demografici dell'ultimo censimento, mentre Roma si è accresciuta a dismisura, senza tuttavia aumentare gli addetti all'industria, le altre province del Lazio, ad eccezione di Latina, che ha un accrescimento contenuto nella media nazionale, o rimangono statiche, come Frosinone, o regrediscono paurosamente, come Rieti e Viterbo. Viterbo, ad esempio, una provincia di 250 mila abitanti, ha perso in dieci anni circa 8 mila abitanti, tanti quanti sono, più o meno, gli abitanti di un paese grande quanto Civitacastellana o Tarquinia. È, quindi, come se un intero paese fosse stato, cancellato dalla carta geografica di questa regione, a causa della politica anticontadina che ha condotto allo spopolamento delle campagne del Lazio.

Nel contesto di questi dati, vi sono centri rurali nel Lazio che hanno diminuito di oltre il 30 per cento i loro abitanti. Ad esempio, sei comuni della zona tenerina nell'alto Viterbese, zona dove una volta era prevalente nettamente la mezzadria (Bagnoregio, Castiglione in Teverina, Lubriano, Civitella d'Agliano, Celleno e Graffignano), complessivamente hanno perduto il 38 per cento della loro popolazione. Vi sono comuni nel Lazio, una volta fiorenti e popolosi, che oggi contano meno abitanti di quanti non ne avessero alla vigilia dell'unità d'Italia, sotto il regime del Patrimonio di San Pietro, nel censimento del 1856 fatto dallo Stato papalino.

L'eccezione di Latina a questa costante del Lazio va considerata anche sotto un altro profilo. È vero che una certa industrializzazione, sia pure con l'instabilità ed i fenomeni negativi più volte denunciati in tutte le sedi, ha frenato lo spopolamento, ma è pur vero che quello della crescita demografica è un fenomeno che si collega anche al pendolarismo. Sono decine di migliaia i pendolari, soprattutto edili, che ogni giorno raggiungono Roma, dai comuni della provincia di Latina. Ciò è vero anche per gran parte delle altre province. Molti contadini, pur avendo abbandonato la terra, conservano il domicilio nel comune di residenza e si sottopongono così ad un doppio, logorante sfruttamento, quello del lavoro dei cantieri e nei giorni festivi continuano a coltivare il piccolo appezzamento che hanno lasciato in paese, che non è sempre in proprietà, che spesso è in affitto o con altro tipo di contratto agrario. Il tempo libero per questi lavoratori è così praticamente cancellato; potrebbe essere parafrasato, nei loro confronti, quel che diceva il capomastro romano allo spaccapietre: « Intanto che ti riposi, batti la mazza ».

Se si considera che il fenomeno dei pendolari è così esteso anche a cagione degli alti costi che si chiedono a Roma per prendere in fitto una casa, vi è da ritenere che ove non esistesse tale elemento l'abbandono delle campagne laziali sarebbe ancora più drammatico ed impressionante; come drammatico ed impressionante è in alcuni centri agricoli troppo lontani e mal collegati a Roma per dare origini al pendolarismo. Ad esempio, un comune come Farnese, antico castello del ducato di Castro, ha perduto dal 1951 ad oggi quasi la metà dei suoi abitanti. In questo centro la fonte di reddito più cospicua non è l'agricoltura, né ovviamente l'industria (completamente inesistente), ma le miserabili

pensioni della previdenza sociale e dei coltivatori diretti.

L'intera provincia di Viterbo, d'altronde, su 250 mila abitanti conta 52 mila pensionati dell'INPS, il 24 per cento della popolazione. Se a questi si aggiungessero le altre categorie di pensionati, si supererebbe di molto il tetto del 30 per cento.

L'esodo massiccio dalle campagne è provocato, quindi, innanzitutto dalla politica agraria anticontadina. Lo prova il fatto che laddove hanno agito provvedimenti di opposto orientamento, parziale o totale, il fenomeno è stato contenuto in limiti ristretti o addirittura è stato inverso. Ad esempio, in alcune zone interessate dalla legge di riforma stralcio, ove l'assegnazione in proprietà della terra ha avuto una certa consistenza, sia per il numero degli assegnatari sia — soprattutto — per l'estensione dei terreni, la popolazione residente è notevolmente aumentata. Nel contempo, sono nate e prosperano attività artigiane e commerciali.

Tutto ciò non significa — si badi — che il nostro giudizio, il giudizio negativo dei comunisti sulla legge di riforma stralcio, abbia a mutare. Tutt'altro, esso viene confermato in pieno. La legge di riforma stralcio fu una operazione mirante a stroncare, con le blandizie prima, con i ricatti, la discriminazione, i favoritismi poi, l'impetuoso movimento per la terra, per la riforma. Fu un'operazione volta a creare un robusto centro di potere, un formidabile strumento di sottogoverno e di clientelismo, quali furono e quali in parte ancora rimangono gli enti di riforma. Fu uno strumento necessario, che aveva il compito politico di stroncare soprattutto la forza del partito comunista e delle organizzazioni di classe dei lavoratori della terra, che negli anni precedenti avevano condotto lotte che rimangono legate alla storia del movimento contadino del nostro paese. Obiettivo, quello di stroncare il movimento di classe ed il partito comunista, che è fallito, come si può constatare anche dagli ultimi risultati elettorali nella provincia di Viterbo o nel resto d'Italia. In questa provincia, laddove più ha agito la legge di riforma stralcio, il partito comunista guadagna in voti, in percentuale, aumenta di un seggio alla provincia; su dieci comuni ove si è votato, ne conquista sei con liste proprie o con liste di sinistra; diviene il partito più forte, il primo partito della provincia di Viterbo, togliendo lo scettro alla democrazia cristiana che lo difendeva da tanti anni (da troppi anni).

Ma torniamo alla legge-stralcio. La riforma ebbe un merito, quello di intaccare il sacro principio dell'intoccabilità della proprietà della terra e del latifondo. Nonostante, quindi, gli errori e gli orrori di quella legge, gli antichi braccianti, invasori della terra, conquistata poi a prezzo di duri sacrifici e, spesso, di sangue, pagata con secoli di galera, una volta divenuti proprietari o, quanto meno, garantitasi una certa stabilità sul fondo, non lo abbandonarono. Si inventarono imprenditori, elaborarono ed elaborano tuttora una strategia per il futuro; e ancor oggi continuano sulla terra, nelle nuove condizioni, la lotta che intrapresero ieri per nuovi e più avanzati obiettivi: la remunerazione del prodotto contadino, l'organizzazione collettiva dei servizi, la trasformazione dei prodotti, la commercializzazione, più completi sistemi di assistenza e previdenza, la creazione di attrezzature e servizi civili nelle campagne.

In conseguenza di questo fattore, aumentò notevolmente la popolazione (come, ad esempio, a Montalto di Castro, a Tarquinia, a Cerveteri). Pertanto, quando si parla di riequilibrio territoriale della regione laziale e quindi di inversione della tendenza che ha fatto di Roma una città inabitabile, ecco una indicazione che viene dall'esperienza: terra ai contadini, terra a chi la lavora, a chi ha voglia di lavorarla, creare condizioni eque di permanenza sulla terra. E, con la terra, tutto il resto: i capitali, le trasformazioni, le strutture, le infrastrutture, la difesa del lavoro e della produzione del contadino, secondo un programma che può ridursi ad una semplice equazione: contadini-produttori, consumatori-cittadini, ovvero città e campagna. Comunque, su questo argomento torneremo fra breve.

Un altro aspetto caratteristico dell'esodo dalle campagne del Lazio è che esso si è arrestato, o è molto contenuto, laddove si è applicata la famosa legge sull'enfiteusi (la legge n. 607 del 1966), che ha in comune con la legge De Marzi-Cipolla l'agganciamento del canone al reddito dominicale, e al reddito dominicale la determinazione del prezzo di affrancazione. Ad esempio, a Vignanello — ove il rapporto a colonia migliorataria coinvolgeva la gran parte dell'economia locale — la trasformazione della colonia in enfiteusi e il canone ridotto, dal 20 per cento della produzione lorda senza rimborso delle spese di produzione, ad una quota pari ad una volta soltanto il reddito dominicale gravante sul fondo, non solo hanno frenato l'esodo e l'ab-

bandono di quelle contrade, ma hanno permesso che proprio quest'anno entrasse in funzione una nuova e moderna cantina sociale, capace di trasformare in vino tutte le uve del comune e di gran parte dei comuni limitrofi, provvedendo alla conservazione, all'invecchiamento, all'imbottigliamento e alla commercializzazione del prodotto. Questo impianto darà respiro a tutta l'economia della zona, e rappresenta oltre tutto una liberazione per centinaia di vignaroli e di vinificatori, costretti a trascorrere gran parte della loro vita nelle grotte di tufo che, se pure fanno bene al vino, non fanno certo bene ai reumatismi e alle artriti.

Un atto di coraggio questo dei coltivatori di Vignanello, atto di coraggio che non dovrebbe essere frustrato da una politica che autorizzi lo zuccheraggio e non combatta la sofisticazione con la dovuta energia in difesa del prodotto genuino. Un fenomeno consimile di arresto dell'esodo si va verificando anche nel Frusinate dove la stessa legge n. 607 che trasforma, ripeto, le colonie miglioratarie in enfiteusi e fissa un canone pari al reddito dominicale gravante sul fondo agganciando la determinazione del prezzo di affrancazione al reddito dominicale, ha prodotto un miglioramento generale, soprattutto nel famoso feudo dell'abbazia di Casamari. Ed anche qui si è verificata una trasformazione economica e sociale. Lo stesso fenomeno di arresto dell'esodo si è verificato altresì a Soriano nel Cimino dove quella amministrazione comunale saggiamente si è sbarazzata del patrimonio terriero affrancandolo a beneficio dei contadini che, riunitisi in cooperativa, lo hanno migliorato e trasformato, creando i presupposti economici per una redditività della attività agricola e contadina.

Questa quindi è la strada da intraprendere. La scelta è costituita dall'azienda contadina associata sostenuta dallo Stato, liberata da ogni peso parassitario. Anche qui nella regione Lazio verso la fine di gennaio, per iniziativa della regione Lazio, dietro sollecitazione delle organizzazioni contadine soprattutto del nostro partito, si è tenuta la prima conferenza regionale dell'agricoltura. A conclusione di questa conferenza, esclusi la destra fascista e i liberali, la scelta è stata all'unanimità per l'azienda contadina. Cioè in una direzione opposta a quella in cui si muove la legge che stiamo qui esaminando.

Sempre nel Lazio un fenomeno invece inverso a quello riguardante l'arresto dell'esodo dei contadini dalla terra, è quello che si verifica nelle zone di mezzadria classica. Nel

1962 le famiglie mezzadrili dell'intero Lazio erano diminuite di oltre il 30 per cento nei confronti del 1951. Nei sette anni seguenti, da 12.119 famiglie si è scesi a 6.759, quasi la metà. Perché? Perché la politica agraria seguita dal Governo sosteneva il mezzadro a parole, ma nei fatti lo danneggiava. Tutti ricordiamo la categorica affermazione del Governo di allora (1950-51) quando diceva che in due sulla terra si era in troppi. Orbene i fatti dimostrano che chi era di troppo per il Governo era il mezzadro. E così il Governo con la sua politica ha favorito l'esodo dei mezzadri dalla terra. Sono rimasti i concedenti, che però non hanno migliorato quantitativamente e qualitativamente la produzione. Spesso anzi hanno abbandonato queste zone, prima a mezzadria, alla speculazione edilizia. E quando il Governo non è riuscito con la sua politica a cacciare i contadini dalle campagne, ci ha pensato il magistrato con quella assurda serie di sentenze che travisano la lettera e lo spirito della legge e ogni intenzione del legislatore. Ecco quindi un altro motivo molto valido a favore dell'automaticità dell'aggancio del canone al reddito dominicale.

Di fronte al magistrato il padrone ha sempre ragione. Il contadino ha sempre torto. Ad esempio, il mezzadro, se vende un animale e intasca la sua parte consegnando al padrone quanto spetta a quest'ultimo, trova sempre un giudice che lo condanna, quando addirittura non concede la rescissione del contratto e lo caccia dal fondo. Ve lo potrei dimostrare leggendovi una sentenza che non risale certo ad epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756. Come i colleghi certamente ricordano, uno degli scopi di questa legge era l'autorizzazione alla vendita secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 4 che così recita: « Quando i prodotti sono conferiti in comune ad aziende di trasformazione e di conservazione o ad esercizi di vendita, i relativi accrediti sono fatti separatamente dalle parti per le rispettive quote. In tal caso il concedente e il mezzadro partecipano a parità di condizioni ai risultati economici delle operazioni di trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti ».

Questa era l'intenzione del legislatore, ma schiere di magistrati hanno sostenuto il contrario, perché secondo loro il bestiame non può essere compreso nei conferimenti ad aziende di trasformazione e di conservazione o ad esercizi di vendita: se la bestia è venduta a un comune macellaio che a sua volta la rivende subito dopo averla macellata, il citato comma dell'articolo 4 non è applicabile; il

denaro deve essere riscosso interamente dal proprietario, in attesa della chiusura del libretto colonico, che a volte avviene con anni di ritardo.

Una sentenza molto interessante stabilisce che non esiste per il mezzadro il cosiddetto *ius retentionis*, il diritto cioè di ritenere la parte di cui è creditore nei confronti del proprietario. Ve ne risparmio la lettura per abbreviare il mio intervento.

PRESIDENTE. Le ricordo che sta per scadere il tempo a sua disposizione.

LA BELLA. Se il proprietario non chiude i libretti colonici per 3-4 anni, non rinnova le scorte, non ripara la casa colonica ai sensi della legge e dello stesso contratto colonico, non trova mai un giudice che gli dia torto. Egli ha sempre ragione. Invece, per cacciare il mezzadro dal fondo, non occorre neppure avere una particolare colpa; e vi debbo dar conto di questa norma giurisprudenziale. Per la risoluzione in tronco, di cui all'articolo 2159 del codice civile, ormai pacificamente ammessa anche in regime di proroga legale, si può prescindere da colpa o da dolo delle parti quando un insieme di varie ragioni obiettive — come difetto di fiducia e di collaborazione, tensione estrema, esautoramento del potere direttivo del concedente, eccetera — non consenta più la prosecuzione del rapporto. Dev'essere pertanto negata la proroga del contratto al mezzadro che con il suo comportamento infedele, ribelle e minaccioso renda impossibile la normale prosecuzione del rapporto di mezzadria. Si va quindi addirittura oltre le giustificazioni ammesse dalla legge per rescindere il contratto: basta avere un comportamento ribelle e minaccioso; e quindi, per esempio, tentare di far valere i propri diritti nei confronti del proprietario, esigere la riparazione della casa colonica, esigere il rinnovo delle scorte, per essere portati davanti ad un giudice che, compiacentemente, condanna il mezzadro.

Il mezzadro può essere perfino cacciato, per grave inadempienza, se provvede al miglioramento del fondo, anche se i miglioramenti portano un beneficio economico. Vi risparmio la lettura di questa massima di giurisprudenza, consacrata nei sacri testi; passerò semmai il testo agli stenografi.

— E così via sentenziando. Si può dire che le leggi in materia agraria in generale, e sulla mezzadria in particolare, dal dopoguerra ad oggi (e forse anche da prima: basterebbe ricordare le leggi sugli usi civici) siano state

una miniera d'oro per gli avvocati, nel nostro paese. Il contadino, anche quando ha vinto, ha sempre perso, perché il giudice, se altro dispetto non gli può fare, lo condanna alla compensazione delle spese; ecco quindi che, in fin dei conti, il mezzadro finisce per perdere anche quando ha vinto. Ho qui delle sentenze (la cui lettura vi risparmio) relative a cause in cui le spese sono assai superiori alla materia in contestazione tra le due parti.

Ho richiamato la vostra attenzione sulla mezzadria perché essa è collegata direttamente alla legge sull'affitto. Prima dello scioglimento delle Camere della scorsa legislatura, si era già iniziata la discussione sulla trasformazione del contratto di mezzadria in contratto di affitto, ed erano state presentate in materia proposte molto numerose, poi accantonate per l'anticipato scioglimento del Parlamento. Il discorso, quindi, dev'essere riaperto; anzi lo è già, perché su questo problema sono state già presentate altre proposte di legge. Quindi occorre procedere all'approvazione di una legge sull'affitto dei fondi rustici, preceduta da una proroga, come già abbiamo stabilito, in maniera da impedire l'inevitabile offensiva della carta bollata, e di conseguenza il grande sollazzo degli avvocati in questa materia. Come i gruppi politici hanno concordato, occorre una legge che faccia salvi i principi fondamentali della legge De Marzi-Cipolla, che recepisca i legittimi interessi dei piccoli concedenti, estendendosi alla mezzadria il più presto possibile. Una legge simile può naturalmente contribuire al riequilibrio territoriale, non solo del Lazio, dove il problema è drammatico, ma anche delle altre regioni. Parlo soprattutto del Lazio, sconquassata regione, che paga con la disgregazione economica e sociale di interi territori i risultati di scelte politiche completamente sbagliate, dannose per la nostra collettività.

Noi comunisti — è stato già detto ma giova sottolinearlo — vediamo in questo problema non (come ieri un oratore di destra ha voluto lasciare intendere) un qualcosa di strategico, una cortina per mascherare chissà quali operazioni politiche; noi vediamo in questo problema non una questione settoriale che riguarda soltanto poche migliaia di affittuari, ma riteniamo si tratti di una battaglia generale che interessa l'intero arco delle forze democratiche, perché investe questioni di principio molto serie e che può aprire prospettive nuove per l'agricoltura del nostro paese, o comunque segnare un arresto ad una certa tendenza. Anche dopo la prima legge sulle colonie miglioratarie, la n. 327 del 1963, la

Corte costituzionale, a distanza di tre anni, ne dichiarò illegittimi alcuni articoli. Il Parlamento ne prese atto e diede vita ad una altra legge, la n. 607 del 1966, molto migliore e più vantaggiosa per i contadini della precedente. Questa volta bisogna fare altrettanto. Serve una legge più avanzata, che dia più forza e potere ai contadini: per una legge simile il nostro gruppo è totalmente disponibile e darà tutto il suo contributo. Noi non torneremo mai indietro, per coerenza ai nostri principi e per fedeltà agli impegni che abbiamo preso con i contadini del nostro paese. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

TRANTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se i liberali tentavano non solo di entrare nell'area del potere, ma di entrare anche nell'area delle sacre scritture, credo che ci siano riusciti, almeno per la parte in cui è scritto che Dio acceca quelli che vuole perdere; e ritengo che i liberali abbiano perduto i voti e stiano perdendo il consenso, che è cosa ben diversa dal voto.

Ella non mi potrà dire, signor Presidente, che non si deve parlare degli assenti, perché l'assenza dei liberali non è imputabile a mia colpa, e quindi il mio discorso si articolerà nella migliore libertà per cercare di centrare l'esame, nell'aspetto il più tecnico possibile, della legge a noi sottoposta. Io mi occuperò innanzitutto dell'articolo 1 relativamente alla determinazione in denaro prevista per l'equo canone e sottoporro all'attenzione di chi non mi ascolta la svalutazione progressiva della lira dal 1939 ad oggi, con un parametro sul potere di acquisto della lira in base agli indici dei prezzi di consumo, al cosiddetto costo della vita. Prendendo come base il valore della lira nel 1939 si ha che nel 1971 la lira ha il valore di 100,68141, il che significa che nel 1971 la lira valeva un centesimo, quanto a potere di acquisto, mentre l'articolo 1 del disegno di legge prevede che per la determinazione in denaro si usino parametri ancorati al reddito catastale del 1939!

Questo disegno di legge ha suscitato l'entusiasmo, non so quanto responsabile (anche se è un entusiasmo di cassetta), delle sinistre. Io intendo però sottoporre all'attenzione della Camera lo studio di un uomo che certamente non può essere indicato come favorevole alle nostre tesi, il senatore Rossi Doria (che lei, signor Presidente, conosce be-

ne) per la parte in cui tale studio indica tre diversi rapporti per i seminativi arborati irrigui in tre diverse regioni e in tre diverse zone della stessa regione.

Per comodità di tesi, per efficienza dialettica della stessa, io non mi riporterò alle tre diverse regioni, quanto invece cercherò di centrare l'esame su tre città della stessa regione.

Il canone del seminativo arborato irriguo per Napoli viene stabilito in 140 mila lire e la tariffa in 2.500 lire nel massimo, in 57 mila lire con una tariffa di 1.400 lire nel minimo. A distanza brevissima da Napoli vi è il territorio di Salerno. Lo stesso canone che andava da 140 mila lire nel massimo a 57 mila lire nel minimo, passa a Salerno a questa valutazione: 161 mila lire nel massimo e 37 mila lire nel minimo, vale a dire 21 mila lire in più nel massimo e 20 mila lire nel minimo. A Bari, a poca distanza ancora, le 140 mila lire nel massimo diventano 90 mila lire e le 57 mila lire nel minimo si abbassano a 45 mila lire.

Ciò vuol dire, in definitiva, che quando la sentenza della Corte costituzionale, ignoratissima dal Parlamento e addirittura trattata con sufficienza dal presidente della Commissione agricoltura, stabiliva che il canone risultava ridotto a una misura irrisoria, producendo in sostanza gli effetti di una espropriazione della proprietà del concedente senza la corresponsione del dovuto indennizzo, diceva meno della verità, dava cioè una rappresentazione parziale del dramma degli agricoltori.

Ma, come se ciò non bastasse, tale sistema automatico di determinazione del canone in base ai redditi dominicali, la cui ultima revisione generale rimonta all'anno 1939, viola l'articolo 3, primo comma, della Costituzione, perché applica un trattamento uguale a situazioni che sono andate fortemente differenziandosi tra loro, con evoluzione diversa da regione a regione, negli oltre 30 anni da allora decorsi, a causa del mutamento dei tipi di coltura, dei modi di lavorazione, delle trasformazioni delle strutture aziendali e del prezzo dei prodotti, su cui ha inciso anche la svalutazione monetaria.

Ciò posto, signor Presidente, e considerata la diversa topografia fiscale illustrata proprio nella relazione Rossi Doria, noi dobbiamo ancora considerare che, secondo il dettato della sentenza della Corte costituzionale di cui ci occupiamo, quando si parla degli indici stabiliti nella cosiddetta forbice dell'equo canone ci si dimentica di valutare un

fatto importante. Infatti l'assoluta inadeguatezza dei coefficienti stabiliti dalla legge risulta innanzitutto dal loro confronto con l'entità della svalutazione monetaria, che, rispetto al 1939, secondo i dati ISTAT, ha superato la quota 100, come ho già cercato di dimostrare. Ma in modo ancora più evidente risulta dalla considerazione dell'ammontare del carico fiscale, che per i soli tributi strettamente gravanti sul reddito dominicale dei terreni ha superato la cifra di lire 1.400 per ogni 100 lire accertate in catasto, in base alla revisione del 1939.

Ove si ponga mente che il minimo veniva stabilito in 12 e che già il carico fiscale, in base ai coefficienti di moltiplicazione, raggiunge quota 1.400, per ogni 100 lire, e cioè già 14 volte, significa che se l'equo canone venisse versato nel minimo, anche corretto, tale somma non sarebbe incassata interamente, perché già il 14 viene ad essere assorbito e annullato proprio dall'incidenza del carico fiscale.

Quindi la spiegazione della forbice non ha senso, come non ha senso la durata del contratto, perché viene a risolversi quasi in perpetuità mentre il canone è ancorato al valore della moneta in un lontano passato, senza considerare il progressivo aumento del costo della vita, il progressivo aumento del carico fiscale, la progressiva perdita di valore dei prodotti del suolo, quando poi ci accorgiamo che nel 1962 il pane costava 100 lire al chilogrammo e il frumento veniva versato all'ammasso a 72 lire, mentre oggi il pane costa 200 lire il chilogrammo e il frumento viene ancora pagato dagli ammassi a 72 lire. Il che rappresenta, se vi era bisogno ancora di una dimostrazione, un attentato preciso ai diritti dei proprietari, un attentato che si riverbera sulle prospettive potenziali e sulle speranze degli affittuari ai quali è inibito l'accesso allo *status* di proprietari.

Ma la legge non ferma i suoi guasti soltanto a ciò. L'esame dell'articolo 7 è tale da suscitare amarezza; e quando affermo ciò nulla dico che sia irrispettoso. In questo articolo 7 infatti è detto: « Il pagamento dell'ammontare massimo stabilito per ciascuna zona agraria omogenea dalle tabelle dei canoni di equo affitto di fondi rustici costituisce ad ogni effetto adempimento dell'obbligo del canone anche se non viene posta azione di perequazione a mente dell'articolo 7 della legge 11 giugno 1962. In caso di rifiuto del concedente a ricevere in pagamento il canone corrisposto dall'affittuario, quest'ultimo sarà ritenuto adempiente se avrà depositato tale fondo in un libretto di

risparmio intestato al concedente presso l'ufficio postale o presso una banca del comune ».

In effetti avviene che la somma viene depositata nel libretto, che resta in potere di colui il quale effettua il deposito. Nel momento in cui il concedente richiede l'attribuzione della somma, colui il quale (questo è un fatto giudiziario di cui ho avuto diretta esperienza nella mia veste d'avvocato) detiene il libretto si può rifiutare di consegnarlo, e tale possibilità non è poi tanto teorica se si pone mente al deterioramento dei rapporti tra concedente e affittuario.

Quindi all'articolo 7 ci si potrebbe riferire con il tipico inizio delle parole: c'era una volta il libretto di deposito, dal momento che questo libretto di deposito è teoricamente nella disponibilità del proprietario, ma praticamente risulta, onorevole presidente della Commissione, nell'assoluta disponibilità di colui che deposita la somma, il quale può arrivare perfino a commettere il reato di appropriazione indebita, grazie al braccio di ferro dei nuovi rapporti di ostilità. Ci sarà un'amnistia a rendere giustizia al frastornato concedente!...

Queste « perle » passano tra l'indifferenza generale di una allegra maggioranza che vuole a tutti i costi sbarazzarsi di questi problemi perché ad un certo punto si possa dire, sulla legge riguardante l'affitto dei fondi rustici, il *parce sepulto* e passare oltre. Senza accorgersi che proprio con gli articoli 19 e 24 della legge De Marzi-Cipolla si è venuta a codificare una truffa contrattuale, tale essendo la definizione che si deve dare al contenuto della legge stessa.

I soggetti passivi degli articoli 19 e 24 sono anzitutto i poveri che hanno lasciato la povertà. Quando si dice infatti che la terra è un bene-rifugio, noi oggi sosteniamo con pienezza di argomenti che è diventata un bene-prigione. Si dice infatti negli articoli 19 e 24 della legge n. 11 che, comunque stabilita la promiscuità del contratto di affitto, anche l'affitto parziale viene a riverberarsi nella globalità del titolo di affitto, proprio nei confronti dei beni ceduti.

Che senso ha? In un agrumeto, in provincia di Siracusa, un tale aveva ottenuto la possibilità di piantare del prezzemolo tra i filari di agrumi. È successo che successivamente lo stesso ha rivendicato la titolarità dell'intero affitto, sicché è diventato affittuario anche dell'agrumeto che a lui non era concesso. Gli articoli 19 e 24, con l'abolizione della possibilità di frazionamento nella conduzione dell'affitto, stabilita con insolita fermezza in relazione alle leggi evanescenti che il Parlamen-

to a volte produce, stabiliscono che le clausole contrattuali che prevedono la concessione separata delle colture del suolo da quelle del soprassuolo o che prevedono sullo stesso fondo forme contrattuali diverse per le diverse coltivazioni, sono nulle di pieno diritto. Ora queste nullità nient'altro fanno che incidere su quel contratto di affitto parziale, atteso che questo affitto viene ad essere calamitato dal contratto di affitto generale. Sicché il coltivatore di prezzemolo tra un filare e l'altro di alberi di arancio, nient'altro fa che appropriarsi a titolo di affittuario *in toto* di tutto l'appezzamento e della coltivazione dell'intero terreno.

Chi colpisce questa legge? Evidentemente la parte che non è gradita a chi non apprezza il lavoro e il miglioramento nel lavoro, colpisce i piccoli proprietari, gli artigiani, i professionisti, le vedove, i pensionati, gli emigranti, tutti coloro che sono ancorati ad un piccolo reddito e che, nella guerra per il pane quotidiano, hanno cercato di riparare nel cosiddetto bene-rifugio della terra, in un'ultima trincea che è stata ormai travolta da questa legge che solo con un termine assolutamente riduttivo potrebbe essere definita iniqua.

L'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, per altro, va ancora più in là, attraverso una progressione che diventa una vera e propria *escalation*. Tale articolo stabilisce infatti che sono valide le convenzioni conclusive tra le parti davanti al giudice o con l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali. Tale norma sembrerebbe fare riferimento a convenzioni bonariamente concluse fra le parti; ma non è così, perché tali convenzioni devono essere portate davanti al giudice. Si stabilisce quindi un contenzioso fittizio nel senso che, se le parti si mettono d'accordo, devono fingere di litigare per comparire poi davanti al giudice perché questo convalidi il loro accordo. Si crea così, come dicevo, un contenzioso farsesco che, a parte le lungaggini che determina, rappresenta un grave fatto di malcostume.

D'altra parte, il riferimento alla « assistenza delle rispettive associazioni sindacali », proprio per la sua genericità, rappresenta una grossa trappola. Che significa, infatti, l'espressione « associazioni sindacali »? A quali associazioni si intende fare riferimento? Qual è l'effettiva rappresentatività di queste associazioni? Dal momento che la legge non indica, come non poteva indicare, alcunché a questo riguardo, ci troviamo davanti a norme generiche ed incerte, ad un simulacro di legge: e sono, questi, soltanto alcuni degli inconvenienti ai quali dà luogo la legge De Marzi-Cipolla.

Sempre per limitarmi ad affrontare soltanto alcuni aspetti della normativa che abbiamo di fronte, e soprattutto quelli che mettono maggiormente in evidenza gli elementi di incostituzionalità della legge 11 febbraio 1971 e i guasti che essa produce, non posso non ricordare l'articolo 26 della legge stessa, che si riferisce alla competenza delle sezioni specializzate agrarie dei tribunali di merito. Tali sezioni si riuniscono, quando si riuniscono, una volta al mese: ciò significa che è sufficiente che una causa passi da un ruolo ad un altro perché si determinino ritardi di mesi in procedimenti giudiziari di cui è nota l'esasperante lentezza. Ed allora colui che dovrebbe avere giustizia, attese le lentezze delle procedure giudiziarie e considerata la indicata periodicità delle riunioni delle sezioni specializzate agrarie, non potrà che concludere amaramente sulla validità del detto popolare: « Campa cavallo, che l'erba cresce... ». Ma la verità è che, se il cavallo campa, l'erba non cresce più nei campi. Sono queste le conseguenze del favore accordato dai gruppi politici che nel Parlamento detengono la maggioranza ad una legge, come appunto la « De Marzi-Cipolla », che mortifica il diritto di proprietà.

Indipendentemente dai guasti tecnici che ha provocato e che abbiamo cercato rapidamente di illustrare, questa legge rappresenta un'enormità giuridica, già assaltata dai tribunali di merito e dalle sezioni specializzate agrarie, come quella di Bologna, nonché dai tribunali di Siena, di Grosseto, di Agrigento, di Palmi e così via.

Si tratta di una legge incostituzionale, oltre che per le ragioni dianzi addotte, anche perché parifica la misura dell'equo canone tenendo conto soltanto dell'imposta fondiaria, lasciando viceversa a carico del proprietario l'imposta complementare, quella di famiglia, quella globale sulle successioni e così via.

Si tratta di una legge iniqua perché, mentre la Costituzione incoraggia in tutte le sue forme il risparmio e mentre si accorda un interesse dell'8 per cento a chi investe i suoi capitali nell'IMI (che, come noto, fa capo allo Stato), in questo modo si accolla soltanto una passività a chi, magari per ragioni sentimentali, ha investito i suoi risparmi nella terra.

L'onorevole Paolo Bonomi dovrebbe avere l'amabilità di ricordare al Parlamento quello che nel 1962 andava dicendo, quando considerava una autentica rapina il trattamento allora accordato ai coltivatori diretti; ma questa rapina è oggi diventata sistematica

al punto da tramutarsi, con questa legge, in una sorta di sequestro di persona, perché la proprietà è libertà, in quanto libertà dal bisogno, e negare il diritto di proprietà significa negare una primaria libertà della persona.

Non si possono far passare per assenteisti, come sostengono i comunisti, gli imprenditori, insostituibili, ai quali fanno riferimento gli articoli 2145, 2169 e 2173 del codice civile, e cioè coloro che hanno affidato le loro risorse e la garanzia della loro proprietà alla terra e impiegano le loro energie per l'incremento del valore agrario.

La legge n. 11 dell'11 febbraio 1971 ha rappresentato l'occasione di nozze tra comunisti e democristiani. Questo poco conta, perché siamo abituati a considerare negativamente il senatore De Marzi e il senatore Cipolla, rispettivamente l'uno democristiano e l'altro comunista, o, se meglio loro aggrada, l'uno comunista e l'altro democristiano, perché cambiando l'ordine dei fattori il prodotto non cambia. E questo purtroppo è un prodotto che significa un connubio vile.

Ma quello che ci ha sorpreso è la presenza in questo pateracchio dei liberali, i sedicenti combattenti contro questa legge, coloro che avevano fatto una battaglia ad oltranza, tanto egregia quanto quella nostra, nella precedente legislatura. Ebbene, i liberali rientrano proprio nell'area delle sacre scritture. E il richiamo — così come ho cominciato — d'Esau. La primogenitura venne venduta per un piatto di lenticchie. E allora si deve dire che il primo liberale della storia fu proprio Esau, e che questo piatto di lenticchie sarà molto amaro per coloro i quali considerano i liberali come gli ultimi difensori della proprietà, vista la collusione aperta, che è poco dire complicità, che i liberali hanno addirittura con le forze del marxismo! (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cetrullo. Ne ha facoltà.

CETRULLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il partito socialista democratico italiano ha espresso in più occasioni la sua posizione in ordine al problema delle affittanze agrarie e specificatamente in ordine alla proposta di legge De Marzi-Cipolla ancor prima che, dopo un travagliato iter parlamentare, diventasse la legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Dicemmo allora che la nuova regolamentazione dei rapporti fra concedente ed affittuario non poteva essere concepita come una sem-

plice modificazione dei termini contrattuali, che suonasse punizione per gli uni o premio per gli altri, così come ci dichiarammo contrari alla semplice trasformazione dei mezzadri e coloni in affittuari, intesa come puro cambiamento di etichetta.

Ci dichiarammo altresì contrari alla cosiddetta « legge 11-11 » in quanto, obiettivamente, tale normativa poneva, a nostro parere, dei grossi ostacoli all'estendersi dell'istituto dell'affitto che noi invece, convinti della sua validità, volevamo e vogliamo sviluppare.

Noi auspichiamo un'agricoltura validamente inserita nel MEC e perciò non possiamo che tendere ogni sforzo all'ammodernamento della nostra attività primaria.

Il problema di base, a nostro parere, è quello di far poggiare la nostra agricoltura su adeguate strutture di produzione, e questo traguardo non può certamente essere raggiunto aiutando i coltivatori ad entrare nel « vortice della proprietà », che comporta quasi sempre poderi angusti ed insufficienti, ma incoraggiando la conduzione in affitto e valorizzando il coltivatore-imprenditore inserito in aziende efficienti e valide.

La prospettiva, certamente di tempi medio-lunghi, nella quale la « legge 11-11 » avrebbe dovuto essere configurata è dimostrata anche, stante l'attuale realtà, dal modesto raggio della sua probabile proiezione in tempi brevi. Basti pensare che rispetto a quella globale la superficie condotta in affitto rappresenta solo il 6,5 per cento (di questa il 16 per cento — 3 negli altri sei paesi del MEC — è costituito da aziende inferiori ai 5 ettari) e che le aziende a mezzadria sono il 3,8 per cento, il 5 per cento della superficie agraria censita.

La nuova normativa che disciplinerà questa materia dovrà essere vista in chiave comunitaria e quindi in funzione della politica agricola di cui le recenti direttive comunitarie sono la diretta conseguenza.

A prescindere dalla considerazione che, a nostro parere, gran parte della legge 11 febbraio 1971, n. 11, va modificata, la Corte costituzionale, con sentenza n. 155 del 14 luglio 1972, ha già dichiarato l'incostituzionalità di alcuni articoli ed è stata recentemente chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di altri della stessa normativa.

La legge 11 febbraio 1971, n. 11, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima precisamente nelle parti: in cui viene stabilito il criterio per la determinazione del canone (pur dichiarando legittimo il riferimento ai redditi dominicali accertati nel 1939); in cui non è prevista alcuna forma di rivalutazione

nel tempo del canone in denaro; dove prevede lo stesso canone per affittuario diretto-manuale coltivatore ed affittuario imprenditore.

In seguito a questa sentenza il Governo ha presentato, e il Parlamento ha approvato, una « leggina » con la quale ogni definizione numeraria dei rapporti contrattuali deve intendersi riferita al 10 novembre 1972 e verrà determinata da un'apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime.

È nostra opinione che non sia questa l'occasione né la sede più opportuna per esprimere il nostro parere in merito alla sentenza della Corte costituzionale.

Ci sembra invece il caso di osservare che, dal punto di vista strettamente giuridico, il testo del disegno di legge sottoposto alla nostra considerazione rispetta il dettato della sentenza sia là dove prevede un differenziato trattamento legislativo fra coltivatore imprenditore e manuale-lavoratore, sia per il fatto che non attribuisce alle regioni la potestà di comprendere i canoni in una diversa forcella di coefficienti, anche se nei limiti stabiliti dalla sentenza. Questa ultima osservazione è avallata dalle recenti decisioni che la stessa Corte ha assunto in materia di decreti delegati per il trasferimento delle attribuzioni statali alle regioni. La stessa Corte ha, in proposito, espressamente ribadito « l'esclusiva appartenenza allo Stato della potestà legislativa di diritto privato » per cui « risulta con essa inconciliabile una sia pure settoriale ed eccezionale competenza regionale ».

Si può dedurre pertanto che, quanto meno, un disposto diverso della proposta in esame sarebbe costituzionalmente non legittimo.

Ora le scelte che si pongono alla classe politica sono: approvare una legge che sostituisca quella dell'11 febbraio 1971, n. 11, per i soli articoli dichiarati illegittimi; adottare un provvedimento di congelamento differendo la data di riferimento, di ogni regolamentazione numeraria in sospenso, per tutti i contratti di affittanza in atto; attendere la pronuncia della Corte costituzionale sugli ulteriori ricorsi pendenti; far sì che il Parlamento approvi una nuova legge per la riforma della disciplina dell'affitto dei fondi rustici, che sia in armonia con la politica agricola comunitaria alla luce delle direttive assunte nel marzo scorso a Bruxelles.

In armonia con le precedenti considerazioni, siamo del parere che tutta la materia deve essere disciplinata da una nuova legge anche in ordine alle modalità della trasformazione in affitto dei contratti di mezzadria e colonia.

Se, per ragioni ora inavvertibili, questa ipotesi non potesse essere presa in considerazione, siamo favorevoli al disegno di legge in discussione, che, pur nella sua limitatezza, stabilisce che il canone venga corrisposto in denaro e demanda alla esclusiva competenza delle commissioni tecniche provinciali di stabilire ogni biennio le eventuali modificazioni tenendo conto sia degli indici ISTAT sulla svalutazione della lira, sia dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli e di quelli dei mezzi di produzione in riferimento all'articolo 2, che disciplina la composizione delle commissioni tecniche provinciali.

Come partito avremmo voluto che la legge contenesse proposte nostre ma ci rendiamo conto che siamo in una coalizione politica e dobbiamo accettarne la logica.

Avremmo voluto una tabella dei canoni in base ai seguenti nuovi coefficienti di rivalutazione dei redditi dominicali, previsti dalla legge 29 giugno 1959, n. 976: da 15 a 45 per gli affittuari manuali-coltivatori e da 25 a 65 per affittuari imprenditori.

L'ammontare provvisorio del canone proposto potrebbe essere di 40 volte per i primi e 50 per i secondi. Avremmo desiderato che si stabilisse l'autorizzazione agli enti di sviluppo ed alla cassa per la formazione della proprietà coltivatrice a ricevere terreni in affitto, con l'obbligo poi di subaffittarli, debitamente accorpatisi, a coltivatori diretti entro sei mesi dalla data del contratto con le modalità che saranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corrispondendo ai proprietari un canone compreso nell'arco che va da 35 a 80 volte il reddito dominicale di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 976.

Questa possibilità potrebbe essere prevista solo per contratti di durata non inferiore ai 12 anni.

Si sarebbe potuto prevedere una durata certa per tutti i contratti di affittanza agraria che indichiamo in 15 anni, computando, nei contratti in corso, il periodo precedente all'entrata in vigore della legge con scadenza, in ogni caso, non anteriore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa; la possibilità per l'affittuario di partecipare alla vita amministrativa ed operativa del consorzio di bonifica del comprensorio.

Avremmo desiderato che si prevedesse una maggiorazione di canone (10-20 per cento) per quei proprietari che, avendo un reddito accertato ai fini della imposta complementare non superiore a 1.500.000, cedono in affitto i

loro terreni ad organismi pubblici per almeno 12 anni.

Avremmo, infine, voluto che il contratto di affitto, anche in caso di vendita del fondo a coltivatore diretto, non venga risolto fino alla scadenza fissata dalla presente legge e che il proprietario di un fondo rustico, affittato a coltivatore diretto, che intenda alienarlo, debba notificare la proposta di vendita all'affittuario per consentirgli di esercitare nei termini previsti il diritto di prelazione di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590.

Queste, a nostro avviso, sono le premesse per l'auspicato maggior sviluppo dell'istituto dell'affitto, che noi riteniamo lo strumento più valido per la valorizzazione sia dell'imprenditore sia dell'impresa agricola.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bonifazi. Ne ha facoltà.

BONIFAZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la votazione di questa mattina ci consente di condensare la nostra discussione e consente a me, ultimo oratore del gruppo comunista, di ribadire quali sono le nostre posizioni e le nostre proposte in relazione al proseguimento del dibattito che avrà luogo in quest'aula alla ripresa dei lavori.

Il fatto nuovo rappresentato dal voto di stamane, la possibilità del varo di una legge di proroga, non modifica i termini essenziali del dibattito, ma ci auguriamo costringa la maggioranza parlamentare ed il Governo ad un confronto reale e ravvicinato sulle questioni ancora in discussione.

Prima di entrare nel merito della proroga e prima di vedere perché alla stessa siamo giunti, desidero affermare che la proposta votata poc'anzi per l'esame in Commissione in sede legislativa di una legge di proroga rappresenta senza dubbio un notevole risultato raggiunto dall'opposizione di sinistra. Quel che riteniamo sia fallito è il disegno della maggioranza e del Governo di varare in termini brevi, in termini ristretti, quella che noi abbiamo definito una « controriforma » della legge n. 11 del febbraio 1971. Tale tentativo è stato condotto dapprima in Commissione, quindi in aula; soprattutto in Commissione si è voluto respingere ogni modifica, ogni reale confronto delle posizioni da noi proposto. La maggioranza si è trincerata dietro la sentenza della Corte costituzionale, si è arroccata intorno al proprio disegno di legge e non ha inteso, in sede di Commissione, ascoltare il parere della Commissione giustizia, che pure la accusava di essere andata oltre

detta sentenza per quanto concerne i poteri delle regioni ed in materia di tutta una serie di disposizioni contenute nel provvedimento (la Commissione in questione aveva avanzato critiche al modo con cui il disegno di legge era stato formulato, soprattutto in ordine all'articolo 1).

Siamo oggi arrivati alla proroga. E da domandarsi perché ci si sia arrivati dopo tanto tempo, dopo aver posto in difficoltà la stessa funzionalità del Parlamento. Noi riteniamo esistano motivi abbastanza seri che spiegano perché si sia oggi giunti alla proroga in argomento. Ci auguriamo che il Governo voglia veramente riflettere sulla situazione che si è determinata, sui fatti nuovi che sono accaduti.

Già oratori della mia parte hanno sottolineato il peso che ha avuto, e che avrà senza dubbio nel prosieguo della discussione, il risultato delle recenti elezioni amministrative che, modificando una tendenza che si era manifestata pericolosamente già nelle elezioni del 13 giugno 1971, aveva alimentato la speranza, in determinate forze politiche, di far tornare indietro i risultati della legge sull'affitto.

Il disegno di legge governativo partiva da una considerazione arretrata del voto del 13 giugno 1971; sanzionava un tentativo di politica moderata e di consolidamento della rendita parassitaria. Ora, i risultati che si sono avuti con l'ultima votazione rendono possibile una riflessione, perché hanno rappresentato senza dubbio un avvertimento da parte dei contadini di molte regioni, che non accettano questa controriforma e chiedono al Governo un mutamento sostanziale di atteggiamento nei confronti dei grandi problemi contadini e, in modo particolare, dei contratti agrari.

Ma il motivo per cui siamo arrivati alla proroga (e credo che anche l'intervento dell'onorevole Cetrullo ne sia una dimostrazione) è che l'azione condotta in Commissione e in aula da tutta la sinistra e, in modo particolare, dal gruppo comunista, ha fatto maturare perplessità, dissensi e proposte diverse nella stessa maggioranza. Abbiamo ascoltato ora l'intervento dell'oratore socialdemocratico, il quale ha detto, in sostanza: noi accettiamo il disegno di legge soltanto perché facciamo parte della maggioranza, ma abbiamo opinioni diverse. Del resto, tra gli stessi socialdemocratici vi era stato l'intervento dell'onorevole Averardi, che aveva chiesto modifiche e aveva sollecitato la proroga già da molte settimane. Ma anche all'interno della democrazia cristiana (non so, a questo proposito, cosa

diranno il relatore per la maggioranza, e il ministro) si sono manifestate notevoli resistenze e perplessità ad accettare il disegno di legge governativo così come ci è stato presentato. Abbiamo ascoltato in Commissione, onorevole De Leonardis, i pareri degli onorevoli Prearo e Vetrone contro la composizione delle commissioni; abbiamo ascoltato il parere dell'onorevole Vetrone contro il riferimento ai prezzi all'ingrosso contenuto nell'articolo 1 della legge; abbiamo ascoltato l'intervento dell'onorevole Zurlo qui in aula che, partendo dalla constatazione dell'importanza della riforma fondiaria in Italia, ha sostenuto che bisogna rimanere fedeli ai principi della riforma fondiaria ed ha anche sostenuto che la legge n. 11 avrebbe liberato i contadini dallo stato di soggezione, avanzando poi tutta una serie di proposte che, anche se non concordano interamente con quelle avanzate dalla nostra parte politica, vi si avvicinano notevolmente (alcune sono addirittura identiche).

Questo motivo va aggiunto a quello di politica più generale. Ma esiste un terzo motivo, che a noi sembra importante sottolineare, nei mutamenti avvenuti in queste ultime settimane, ed è che si è determinato un crescente movimento di opposizione negli enti locali, nelle regioni. Non voglio qui citare i consigli regionali che hanno all'unanimità chiesto una modifica del disegno di legge governativo; e non solo regioni con maggioranza di sinistra, ma una gran parte delle regioni italiane (e, del resto, anche la conferenza di Cagliari) hanno espresso un voto spesso unanime perché il disegno di legge governativo sia in gran parte modificato e addirittura respinto. Vi è, poi, la motivazione di sostanza: la posizione dei sindacati, le lotte dei contadini, le manifestazioni che si sono avute in tutta Italia, la grande manifestazione a Roma dei coltivatori diretti. A noi sembra che la combinazione di tutti questi fatti abbia determinato la creazione di un ampio blocco sociale e politico contrario al provvedimento governativo che, combinandosi con la ferma opposizione nostra, del partito socialista e degli indipendenti di sinistra, ha condotto a questa prima conclusione della legge di proroga del sistema transitorio.

Ora, la domanda che si pone alla maggioranza ed al Governo, nonché alla democrazia cristiana in particolare (dato che in Commissione la risposta non ci è stata data dal ministro né dal relatore, desideriamo ripetere la domanda qui esplicitamente) è se la democrazia cristiana, la maggioranza, il Governo, abbiano o non abbiano l'intenzione di ascoltare le richieste che sono venute dal paese, non

tanto per accogliere le istanze solo della nostra parte politica, ma per confrontarle realmente su una base di effettivo giudizio dei bisogni dei lavoratori e dei contadini, o se la maggioranza di Governo non voglia restare soltanto con gli appoggi che ad essa giungono dalla destra, dai liberali e nemmeno da tutto il partito della democrazia cristiana, in un momento in cui si affacciano sempre più evidenti le stesse riserve dei partiti minori, come è avvenuto adesso da parte socialdemocratica.

Questa volontà riteniamo si debba misurare in primo luogo sulle grandi motivazioni che stanno alla base della legge sui fitti agrari che aveva portato al successo della legge n. 11. Vi era una prima motivazione che noi vogliamo richiamare qui esplicitamente per la maggioranza ed era una motivazione di fedeltà allo spirito costituzionale, di superamento delle vecchie concezioni della proprietà nella affermazione del carattere sociale della proprietà e della possibilità di determinare alla stessa dei limiti nell'interesse dell'intera collettività.

Dal principio di una nuova concezione della proprietà in Italia deriva un altro grande principio, affermato ormai nelle leggi italiane, ed è quello della remunerazione del lavoro del coltivatore diretto e della sua famiglia. Anche qui vorrei richiamarmi esplicitamente al relatore onorevole De Leonardis, che nel corso dei lavori della Commissione ha abbastanza disinvoltamente sorvolato su queste nostre affermazioni in riferimento all'equa remunerazione del lavoro. Vorrei ricordare che in questo dopoguerra, prima nel 1953, ma, se non erro, anche prima con una legge che riguardava l'assistenza, poi nel 1962 e poi ancora nel 1971, il principio dell'equa remunerazione del lavoro del contadino e della sua famiglia si è trasformato da elemento di principio in certezza di legge in alcune norme ben precise. Cosa intendete fare rispetto a questa conquista che non è soltanto una conquista economica ma una grande conquista del mondo contadino e anche una conquista politica se è vero, come è stato qui ricordato ieri, anche per altri motivi, che le riforme devono soprattutto ricercare l'ampliamento del consenso delle grandi masse popolari? Vi è poi, al fondo della nostra discussione, una motivazione economica e sociale, quella di esaltare l'impresa, di rendere più libero il coltivatore diretto, di avvicinarlo alla proprietà della terra, di consentirgli intanto l'uso della terra per la impresa alle migliori condizioni economiche e sociali possibili. Occorre poi, come voi sapete, tutta una serie di misure nelle nostre campagne per assicurare la permanenza sul fondo,

per assicurare alle campagne il lavoro delle giovani generazioni, per favorire le possibilità di investimento.

Ora a parole anche la democrazia cristiana, nel corso di questo dibattito, ha detto di essere d'accordo su questi elementi di principio. Però vi è una profonda differenza: noi ci sforziamo di essere coerenti con queste posizioni di principio, ma la democrazia cristiana, fatte queste affermazioni, immediatamente le nega attraverso il tentativo di imporre a tutto il Parlamento la legge sui fitti rustici. Su quali temi, allora, la polemica è ancora aperta? Su quali problemi noi chiediamo un confronto, una riflessione, un atteggiamento più attento da parte della maggioranza e del Governo, nei confronti anche delle argomentazioni che sono venute dalla nostra parte? Vediamole in modo riassuntivo: al primo posto, ripeto, noi poniamo la questione della remunerazione del lavoro contadino. Sappiamo bene, e lo sa anche la maggioranza, che cosa affermavano le leggi del 1962 e del 1971, entrambe all'articolo 3. Si diceva chiaramente, in questi due articoli, che il fine complessivo delle due leggi era la equa remunerazione del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia e la buona conduzione del fondo. In entrambe le leggi si aveva la medesima dizione. La questione centrale, in questa formula, è che essa rappresenta la finalità della legge, l'obiettivo che tutte le altre norme della legge avrebbero dovuto raggiungere e a cui devono essere subordinate. Nel 1962 — e credo che anche questo sia noto al Governo — come cercò, la commissione centrale per l'equo canone, di realizzare questa finalità dell'equa remunerazione del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia? Cercò di realizzarla facendo un esplicito richiamo al salario dei salariati agricoli delle varie zone del paese. E in questo modo, come del resto ebbe a notare la stessa « Coldiretti » in un suo preciso documento del 1970, probabilmente in alcune zone si sarebbe avuto un canone minimo o addirittura una mancanza di canone. Ma già si affermava anche allora, anche da parte della « Coldiretti », la preminenza assoluta del lavoro sulla rendita parasitaria. Oggi il Governo rovescia questa posizione e pone come finalità del suo disegno di legge non già l'equa remunerazione del lavoro, ma il raggiungimento di un determinato canone, che eleva in modo notevole rispetto alla legge dell'11 febbraio 1971.

Questa è la critica di fondo che noi rivolgiamo al Governo e alla maggioranza. Voi avete messo da parte tutta la vostra concezione, soprattutto quella che era stata espressa più

volte dalla « Coldiretti » in vari documenti, in libri addirittura, in dichiarazioni congressuali, e ponete come obiettivo centrale della legge n. 11 l'affermazione di un elevamento del canone in modo prioritario rispetto alla remunerazione del lavoro. Noi vi chiamiamo a ripensare su questo punto; non chiediamo che ci sia l'annullamento totale del canone, ma vi chiediamo di accettare che anche nella prossima legge che dobbiamo varare il criterio prevalente sia quello della remunerazione del lavoro, a cui deve essere subordinata ogni altra norma della legge. Se non si prendono misure, se non si dettano norme per arrivare ad affermare questo criterio prevalente della remunerazione del lavoro, se non si determina una norma per assicurarla, anche qui fareste soltanto un'affermazione ma nei fatti avrete ricacciato indietro gli affittuari di tutto il paese.

Come si ottiene questo risultato, come si ottiene un vero criterio equitativo rimettendo al primo posto la remunerazione? In questo caso, senza dover fare una nuova legge dal fondo, si può ottenere questo risultato riducendo i moltiplicatori, ritornando alle proposte da noi avanzate e agli emendamenti che fino ad oggi avete respinto in sede di Commissione.

Naturalmente, per questi stessi motivi non possiamo non opporci all'articolo 1 del disegno di legge in discussione. La scala mobile a favore della proprietà assenteista è una riduzione progressiva del reddito contadino. Abbiamo sostenuto qui in aula molte volte, nel corso di questo dibattito, che ci troviamo di fronte ad una norma immorale non solo per il riferimento ai prezzi all'ingrosso, ma per la volontà che esprime; e voi sapete bene anche qui quale errore di fondo volete commettere ai danni degli affittuari e dell'agricoltura. I due tipi di prezzi all'ingrosso e alla produzione non coincidono, ed è stato ripetuto lungamente e dimostrato in Commissione e in aula. Ma voi sapete anche che non sono i coltivatori diretti a fare i prezzi né dei prodotti agricoli né dei prodotti necessari all'agricoltura. Secondo i dati dell'ISTAT, dal 1963 al 1970 si è avuto un aumento della produzione lorda vendibile pari al 13,9 per cento, ma nello stesso tempo i costi complessivi sono aumentati nelle campagne del 24,5 per cento e i costi degli attrezzi sono addirittura aumentati del 35,7 per cento. Il che dimostra abbondantemente, anche con pochi elementi, che se anche aumenta la produzione lorda vendibile non è detto, anzi spesso è vero il contrario, che aumenti anche il reddito contadino.

Quindi permane la nostra ferma opposizione a questa scala mobile a favore della proprietà assenteista e la nostra precisa richiesta di cancellarla dal disegno di legge.

Al secondo punto delle nostre richieste, che ribadiamo a conclusione di questo dibattito, vi è la certezza e l'automaticità del canone. Vorrei chiedere all'onorevole relatore De Leonardis un momento di particolare attenzione perché su questo punto in Commissione si è svolta una discussione abbastanza ampia. Non solo da parte di oratori del nostro gruppo vi è stato detto che l'articolo 3 è farraginoso, dispersivo, che non consente la certezza e l'automaticità del canone, ma questo vi è stato ripetuto dalla stessa Commissione giustizia, e anche di questo parere non si è voluto tener conto. Voi nell'articolo 3 avete voluto dividere sostanzialmente gli affittuari in tre categorie diverse: quelli che godono di terre per cui il catasto è attendibile, quelli dove il catasto ha riferimento a produzioni non più corrispondenti alla realtà, quelli per i quali il canone è manifestamente sperequato. Voi dovete dirci come è possibile dare certezza all'affittuario, soprattutto a certi tipi di affittuari — come quelli che hanno i pascoli in Sardegna e nell'Italia centrale — come si può dare la certezza dell'entità del canone che deve essere pagato. Voi li abbandonate non solo all'arbitrio delle commissioni ma anche all'arbitrio della proprietà assenteista. E questo crea confusione, incertezza, suscita il contenzioso. Noi non possiamo accettare che ciò venga attuato ai danni di centinaia di migliaia di famiglie contadine.

D'altra parte i rimedi c'erano già, e ci sono ancora, onorevole De Leonardis. La legge n. 11 del 1971, come lei sa, prevedeva l'intervento dei proprietari per la modifica del reddito dominicale e per l'eventuale conguaglio dei canoni. Per quanto riguarda i canoni manifestamente sperequati, voi ora aumentate i moltiplicatori, e le commissioni sono chiamate a definire quale sia il canone equo. Noi vi abbiamo detto: date alle regioni 10 punti di moltiplicatore, in modo da metterle in grado di intervenire nelle diverse situazioni che possono presentarsi nelle singole regioni. I rimedi, cioè, non solo c'erano, ma ci sono anche oggi, come ho detto, mentre invece il vostro obiettivo è, ancora una volta, quello di rendere per questa strada incerta la permanenza sul fondo, e di aumentare i canoni con una regolamentazione che non garantisce alcuna sicurezza a coloro che debbono pagare. Noi diamo invece una grande importanza econo-

mica e sociale alla certezza ed all'automaticità dei canoni.

Il terzo punto delle nostre richieste è quello che riguarda il ruolo delle regioni. Anche a questo proposito vi è stato detto da parte della Commissione giustizia della Camera che siete andati molto al di là della sentenza della Corte costituzionale, e che ignorate le possibilità di intervento della regione; e molti oratori della maggioranza, come l'onorevole Zurlo ed altri, hanno anche qui espresso a questo stesso proposito le proprie preoccupazioni. Anche in questo caso noi vi poniamo lo stesso dilemma: volete continuare a mantenere anche in questo settore le potestà di uno Stato accentratore, burocratico, rappresentato in questo caso dal prefetto che nomina le commissioni, oppure volete dare nuovo spazio, nuova vita all'articolazione dello Stato ed alla riforma regionalistica? Noi insisteremo sul fatto che le regioni debbono intervenire per la nomina delle commissioni, con poteri di intervento sull'equo canone in determinate e particolari situazioni.

Il quarto punto delle nostre richieste è quello che riguarda le commissioni provinciali per l'equo canone. Anche qui ci troviamo di fronte ad alcuni fatti estremamente gravi. Voi avete in parte modificato la composizione di tali commissioni con un vostro emendamento, discusso in Commissione, ma ancora permangono perplessità gravi e distorsioni che possono portare serio nocumento in sede di applicazione della legge che sarà approvata. Faccio soltanto un esempio. Delle commissioni fa parte il rappresentante degli affittuari non coltivatori; ma costoro, per la realtà contrattuale italiana di oggi, in quasi tutte le regioni italiane fanno parte (voi lo sapete meglio di me; per quel che mi riguarda lo so anche per aver fatto parte della commissione centrale per l'equo canone) della Confagricoltura. Ciò comporterebbe uno squilibrio notevole nelle nomine a vantaggio della proprietà terriera e di coloro che impropriamente si ritengono alleati di essa, anche se qualche volta esistono contrasti di interessi. E quindi necessario ricercare qui un equilibrio non fittizio, ma reale.

Quinto punto: per la stabilità sul fondo, per dare una speranza ed una prospettiva a tutti gli affittuari italiani, noi vi chiediamo che la durata del contratto anche per i coltivatori venga portata a 18 anni.

L'ultimo punto delle nostre proposte, ma che non per questo è di importanza secondaria, riguarda i piccoli concedenti. Ci è stato chiesto, nel corso del dibattito, quali fossero le nostre intenzioni rispetto alle nostre proposte ed agli emendamenti da noi presentati

a favore dei piccoli concedenti. Ebbene, a conclusione della discussione sulle linee generali, noi ribadiamo che non rinunceremo a chiedere al Governo ed alla maggioranza che si pronuncino chiaramente sui problemi dei piccoli concedenti. Noi vi abbiamo proposto un obiettivo possibile: l'integrazione di reddito da parte dello Stato per i piccoli concedenti che potrebbero essere danneggiati dall'applicazione della legge sui fitti. Ebbene, vogliamo vedere con quali argomentazioni il Governo e la maggioranza risponderanno a questa proposta. Anche voi dite che siete preoccupati, che volete risolvere questo problema; ed allora bisogna far seguire atti concreti a queste vostre affermazioni. Per quanto ci riguarda, noi ripresenteremo i nostri emendamenti a proposito dei piccoli concedenti, e attendiamo da voi una modifica del vostro atteggiamento pratico (almeno, voi dite che si tratta solo di questo) rispetto ad un problema che ha appassionato tanto le forze politiche italiane e che ha avuto un peso sui risultati delle elezioni di questi ultimi anni.

Credo necessario dire, a conclusione di questo mio intervento, quale potrà essere il nostro atteggiamento futuro nella discussione. Noi non abbiamo mai avuto propositi ostruzionistici in questo dibattito; abbiamo voluto discutere in Commissione abbastanza a lungo, anche se più volte ci siamo trovati di fronte a determinate scadenze. Non li abbiamo attuali, non li attueremo nemmeno per il futuro. Ma dobbiamo anche dire con molta responsabilità, data la vastità della materia e l'importanza che ha per un milione di famiglie contadine questo problema, che la rapidità del confronto futuro in aula non dipende da noi. È il Governo che deve chiarire le proprie intenzioni, che deve dire se mette a frutto la proroga per una riflessione attenta sulle varie richieste. Ci sono problemi aperti che non sono soltanto quelli dell'affitto e del disegno di legge. Si rinvia da anni ogni misura per la mezzadria e per la colonia. Voi sapete che si fece il possibile nella precedente legislatura per condurre a lungo la discussione sulla mezzadria e sulla colonia fino allo scioglimento della quinta legislatura. Il tempo però — noi lo sappiamo — non passa invano, conta molto nelle questioni economiche, nella soluzione dei problemi del paese. Non si sta fermi, e allora si è avuta la riduzione delle imprese a mezzadria e a colonia, soprattutto nell'Italia centrale. Devo ricordare qui ai colleghi della democrazia cristiana, al relatore, al rappresentante del Governo, le disdette, gli atti contrari all'interesse della produzione, da

parte dei concedenti di terreni a mezzadria, il fermo di ogni investimento? Nell'Italia centrale vi è una riduzione costante e progressiva della mezzadria. Vi sono province, come quella di Siena, dove la superficie dell'impresa a conduzione capitalistica supera ormai il 60 per cento del totale della superficie coltivabile, e ciò costituisce un elemento — voi comprendete — di estrema gravità sul piano economico e sociale. Voi dite che è necessaria tanta fretta per dare sicurezza e prospettive agli affittuari. Ma la fretta è necessaria anche per dare sicurezza e prospettive ai coloni e ai mezzadri di tutta Italia. Ci avete dichiarato in Commissione che il Governo vuole affrontare questi problemi quando si discuteranno le norme per l'applicazione delle direttive comunitarie. Quando, in che modo, con quali scadenze precise, con quali impegni rispetto ad una serie di questioni così urgenti e così importanti e, per certi versi, drammatiche, nelle nostre campagne?

Questi sono i temi e le proposte nostre. Sul confronto che si avrà decideranno — ripeto — i vostri orientamenti, le vostre modifiche, l'accoglimento o meno delle proposte che noi abbiamo qui prospettato. Meglio se la democrazia cristiana e il Governo, rispetto alle attese del paese, possano rivedere le loro posizioni e dare vita ad una legge che dia davvero tranquillità e serenità nelle campagne.

L'agricoltura in questi ultimi tempi è diventata il problema centrale dell'economia del paese. Siamo ad un momento di svolta. Le direttive della CEE devono essere applicate; vi è poi la grande prospettiva del superamento e della unificazione di tutti i contratti, vi sono i problemi economici del peso dell'agricoltura sulla bilancia dei pagamenti. Quello che vi chiediamo è di avere tanto senso di responsabilità da andare in questo settore verso una svolta democratica, tenendo conto delle spinte che si manifestano in tutto il paese, soprattutto da parte dei contadini, e della richiesta urgente di riforme profonde e radicali nell'agricoltura italiana. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Caradonna. Ne ha facoltà.

CARADONNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione sulle linee generali di questo disegno di legge, che sta volgendo al termine, ha posto in risalto l'obiettivo politico che si vuole raggiungere, e che non è già quello di una maggiore produttività nel campo dell'economia agricola, ma sol-

tanto quello di creare delle trasformazioni che mirano non a dare alla proprietà una funzione sociale, ma a cambiarne il carattere, per reprimere il diritto stesso del proprietario e arrivare a forme pratiche di collettivismo.

Le conseguenze di questa legge, che già noi avemmo occasione di illustrare nella precedente legislatura, sono fatalmente quelle di un abbattimento del prezzo dei terreni agricoli.

Se non erro, nella relazione della maggioranza che accompagnò la proposta De Marzi-Cipolla nella precedente legislatura, era chiaramente indicato, tra i motivi della proposta di legge stessa, l'obiettivo di determinare una svalutazione del prezzo dei terreni. Ed è chiaro che quando si stabilisce per legge un vincolo sull'uso della terra stessa si determina un deprezzamento del valore del terreno agricolo. Ciò vale, soprattutto, per tanti piccoli proprietari dei quali si pretende di assumere la difesa, mentre in realtà se ne colpisce l'uso della proprietà che viene così deprezzata.

Mi riferisco, in proposito, all'intervento tenuto stamane dall'onorevole La Bella in ordine ai problemi agricoli del Lazio. L'onorevole La Bella lamentava l'esodo dalle campagne, l'accentramento nella città di Roma della gran parte delle popolazioni della provincia, e sosteneva che, in definitiva, questa legge, per quanto riguardava la presunta funzione sociale, interessava in pratica soltanto la popolazione di un piccolo gruppo di comuni dell'alto Lazio con usi simili alla contigua Umbria e alla contigua Toscana.

In realtà questa legge, per quanto riguarda i piccoli proprietari del Lazio, regione di cui conosciamo la notevolissima frammentarietà, colpisce molti piccoli proprietari i quali indubbiamente non vivevano tanto del prodotto della terra quanto, piuttosto, si dedicavano al lavoro della terra come attività sussidiaria, per motivi affettivi verso il fondo avito e per cercare di incrementare il proprio reddito, il cui cespite principale era in altra attività.

Allo stato attuale dei fatti, di quel piccolo pezzo di terreno i piccoli proprietari del Lazio non potranno usare praticamente, né rivenderlo se non ad un prezzo irrisorio. Stante una legge che limita l'uso della proprietà contadina non potranno un domani affittarlo ad un prezzo ragionevole, e questo vale anche per chi volesse sfruttare il terreno, più che per un reddito integrale di vita, come fonte sussidiaria di reddito.

Questo è un colpo che viene portato al valore della terra dei piccoli proprietari contadini dei quali si dice di voler assumere la di-

fesa. Del resto, colpi di questo genere sono stati portati — l'onorevole La Bella avrebbe dovuto ricordarlo — anche con la legge-ponte, che prevede dei piani regolatori con indici di fabbricabilità uguali per le grandi città che abbisognano di verde e per i piccoli comuni agricoli dove di verde ce n'è a sufficienza e dove ai piccoli e piccolissimi proprietari è praticamente impedito di costruire una casa anche per i propri figli, il che provoca ovviamente una crisi degli alloggi e una affluenza della popolazione della provincia verso i grandi centri urbani.

Si tratta, appunto, di una serie di provvedimenti che hanno mirato, praticamente, a colpire la proprietà *tout court*, non la grande proprietà, non gli agrari, non i grandi possidenti di terra, non il capitalismo, ma il piccolo capitale, la piccola proprietà, la proprietà a sé slante, come concetto, determinando un danno sociale non indifferente e creando delle ingiustizie assurde.

Si afferma, a giustificazione di questa legge, che voler favorire l'affittanza agricola significa seguire le raccomandazioni del piano Mansholt. Abbiamo ascoltato le dichiarazioni dell'onorevole Zurlo della democrazia cristiana, che addirittura fa di questa legge la base per una possibilità di nuovi incontri a sinistra, non soltanto col PSI ma addirittura col PCI, per riprendere quel confronto o colloquio di amorosi sensi già iniziato nella passata legislatura. Abbiamo udito questa mattina osannare alla presa di posizione della maggioranza governativa (alla quale non sappiamo come in questa occasione abbiano potuto partecipare i liberali) per l'assegnazione alla Commissione in sede legislativa di una legge di proroga.

Da tutti questi discorsi abbiamo avuto la conferma che la *ratio legis* di questo provvedimento non è quella di adeguare le strutture economiche italiane agli indirizzi del mercato comune, bensì quella di continuare a fare la politica economica del gambero che l'Italia adotta da tempo nei confronti dello stesso MEC, praticamente assumendo linee di natura economica in contrasto con gli indirizzi fondamentali della CEE.

Non ci si venga a dire che la CEE chiede la mortificazione della proprietà. Le raccomandazioni del piano Mansholt sono state unicamente, semmai, in senso contrario: favorire l'affitto per determinare possibilità di colture più vaste o, dal punto di vista agricolo, più remunerative, di colture unitarie per un largo campo di attività.

Con la legge al nostro esame tutto questo non viene raggiunto. Anzi si arriva al contrario, perché si mira a garantire il piccolo coltivatore. Non è però definito, in questa legge, che cosa si intenda per coltivatore diretto. Noi sappiamo come stanno le cose in Italia: vi può essere un coltivatore diretto che coltiva un appezzamento di terreno, un'azienda, chiamiamola così, agricola (tornerò poi sul concetto di azienda e di impresa agricola a proposito di questa legge e della impostazione generale della maggioranza sui problemi dell'agricoltura), un coltivatore diretto, dicevo, che gestisce in affitto un fondo di una certa dimensione produttiva. Sappiamo però che il dramma che l'agricoltura italiana si trascina ormai da decenni è quello dei piccoli appezzamenti di terreno, spesso dati in affitto in un tempo in cui l'economia agricola non aveva le visioni di produttività che oggi l'economia moderna comporta.

Vi sono centinaia di migliaia di casi di proprietari che a suo tempo con i vecchi contratti di affitto affidarono piccoli appezzamenti di terreno a varie famiglie. Erano i tempi in cui la mano d'opera nelle campagne era disoccupata, erano i tempi della emigrazione di tanti anni fa. Questi contratti di affitto furono poi bloccati con una legge, durante l'ultima guerra, proprio per evitare che vi potesse essere la disdetta dell'affitto a una popolazione contadina che poteva avere padri o figli in guerra. La legge sul blocco dei fitti, quindi, fu una legge di carattere bellico, come lo è stata quella sulla nominatività dei titoli azionari che è tuttora in vita nel nostro paese, sia pure con leggere modifiche, tra lo sdegno, per la verità, di tutte le nazioni del MEC che assistettero allibite alla proposta avanzata alcuni anni addietro dall'Italia, in un incontro svoltosi a Bruxelles, tendente a indurre gli altri paesi del MEC ad adottare il sistema italiano della nominatività dei titoli azionari. Naturalmente questa pretesa italiana è caduta nel ridicolo, come spesso accade quando noi pensiamo di attecchirci a grandi innovatori sociali, in contrasto con le regole del mondo nel quale siamo inseriti, con il quale vogliamo solidarizzare e nei cui confronti assumiamo invece atteggiamenti scarsamente produttivi.

Ebbene, il blocco dei fitti fu prorogato e così molti proprietari non sono mai riusciti ad ottenere la libera disponibilità dei loro terreni, in modo da potere intraprendere una nuova attività agricola.

L'attuale legge viene per un verso a prorogare il blocco dei fitti e per un altro verso a modificarne la disciplina, peggiorandola e ri-

ducendo ancora le possibilità da parte dei proprietari (o addirittura degli eredi dei proprietari) di disporre delle loro terre.

La conseguenza che ne deriva è che risulta impossibile costituire quelle unità fondiari produttivamente valide auspiccate dal piano Mansholt, mentre l'attività produttiva rimane estremamente suddivisa con la persistenza di piccoli fondi sui quali il coltivatore diretto oggi non vive più, ma che rappresentano una attività sussidiaria per coloro che non esercitano più come attività prevalente quella di coltivatore, pur continuando a disporre di un piccolo appezzamento di terreno e ad avvalersi delle provvidenze disposte per i coltivatori diretti o comunque per i lavoratori delle campagne.

Con questo provvedimento, insomma, si mantiene in vigore lo spezzettamento della proprietà fondiaria senza realizzare quell'unità agricola fondamentale che l'economia moderna richiede e che si basa non già su piccoli fondi coltivati da singoli imprenditori, ma su efficienti imprese agricole, rette con criteri produttivistici. Si rifiuta così di prendere atto del fatto che oggi l'agricoltura deve necessariamente orientarsi verso dimensioni aziendali più ampie e verso aziende condotte con criteri imprenditoriali. Solo se sarà gestita con criteri imprenditoriali, e non già con metodi contadini od agresti ormai superati, l'agricoltura potrà adeguare la sua capacità produttiva al ritmo dell'economia moderna.

Con questa legge non soltanto si colpiscono i proprietari terrieri e si determina una grave ingiustizia sociale, ma si attenta anche alla nostra economia agricola.

Non vi è dubbio che oggi molti piccoli affittuari non vivono con i proventi derivanti da un pezzetto di terra concesso in affitto 30, 40 o 50 anni fa, ma esercitano altre attività senza che il proprietario abbia potuto riprendere la disponibilità del terreno. Si parla di proprietà assenteista e non vi è dubbio che vi sono anche questi fenomeni di assenteismo. Molto spesso, però, questo stato di cose deriva dalle condizioni fisiche nelle quali i proprietari si trovano: si tratta talora di persone anziane, di invalidi, di vedove, che non possono fare di più e che cercano soltanto di ricavare dalla terra un modesto reddito che permetta loro di trarre qualche vantaggio da una proprietà che è frutto del risparmio loro o dei loro genitori. Non si vede perché debba costituire un atto di giustizia sociale il privarli di questo piccolo reddito.

Ma vi sono proprietari che sono considerati assenteisti solo perché non è stato loro

possibile rientrare nel possesso dei terreni di loro proprietà. A questo riguardo non si può parlare di assenteismo, perché la legge sul blocco dei fitti dei fondi rustici ha messo questi proprietari in condizione di non potere investire, gravandoli di tasse esose e non consentendo loro di godere di quell'equo canone che avrebbe permesso di far fronte alla pressione fiscale e di investire dei capitali. In sostanza, sono diventati assenteisti per forza, per legge, da 20-30 anni. Così non solo sono condannati a non avere un reddito, ma addirittura sono sottoposti in pratica ad una specie di esproprio dei terreni di loro proprietà, senza una giusta remunerazione.

Non vedo quale fondamentale principio del diritto possa soccorrere una legge che provoca simili ingiustizie, che nella passata legislatura portarono un deputato appartenente ad una formazione politica che non ci è simpatica, l'onorevole Riz, a fare una dichiarazione, che è agli atti della Camera dei deputati, con la quale ha affermato che il Parlamento italiano legiferava con gli stessi principi giuridici dell'Uganda, considerato che con quella legge — come in parte la Corte costituzionale ha accertato — venivano sovvertiti i principi fondamentali del diritto di tutti i paesi civili. Penso che una dichiarazione di questo genere, fatta da un esponente della *Volkspartei*, dovrebbe andare al cuore di tanti democratici cristiani, che nella *Volkspartei* vedono una specie di modello di partito cattolico, indubbiamente anche sociale. Comunque, la frase dell'onorevole Riz, ripeto, è agli atti della Camera dei deputati e noi desideriamo citarla di nuovo, soprattutto in relazione a quanto è avvenuto questa mattina con la decisione di discutere in aula un determinato provvedimento e di esaminare in Commissione un altro provvedimento sullo stesso argomento, avente un contenuto in contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale.

Non vi è dubbio che la maggioranza ha il diritto di decidere come crede più opportuno; ma ricordo che i professori di diritto ci insegnavano un tempo dalle cattedre universitarie che il diritto ha una sua logica. Comunque, le Assemblee possono pur calpestare la logica, il diritto, i principi fondamentali del diritto, quando vi è una maggioranza che le sostenga. Non so, però, quanto questo criterio possa essere valido allorché sono calpestati non solo i principi generali del diritto, ma anche quel diritto naturale che almeno i cattolici non dovrebbero rinnegare, né dimenticare, credendo nell'assoluta discrezionalità

delle maggioranze a tutti i costi e senza limiti e barriere. Su questa legge c'è ancora da dire che essa non provvede seriamente alla nostra agricoltura. Si determina nuovamente un attacco alla mezzadria la quale così tende a scomparire. Ritornare sulla legge relativa ai fitti rustici significa suonare nuovamente un campanello di allarme che spingerà tutti i concedenti dei terreni a mezzadria a dare le disdette a tutti i mezzadri e a impedire la trasformazione della mezzadria in fittanza obbligatoria.

Dobbiamo rilevare che i dibattiti parlamentari si svolgono senza interlocutori validi e che la politica in Italia continua a essere una politica sotterranea. Noi non abbiamo sentito il partito liberale parlare sui problemi di carattere giuridico e regolamentare sorti questa mattina a seguito della proposta di legge Truzzi. Non sentiamo parlare il partito liberale sulle conseguenze dell'approvazione di questa legge che proprio il partito liberale disapprovò nella passata legislatura e che, tolti unicamente i principi riguardanti il canone di affitto con il quale retribuire il proprietario, resta una legge che ha tanti aspetti contrari al diritto e ai suoi principi generali e contrari alla stessa Costituzione.

L'articolo che prevede il diritto di prelazione o di trasferimento del contratto di fitto fino al parente di terzo grado è, ad esempio, una delle cose più abnormi dal punto di vista giuridico di questa legge. Il diritto dell'affittuario di creare delle trasformazioni del fondo quasi liberamente e senza un valido controllo tecnico e nessuna approvazione, ci dimostra come i principi di questa legge siano contrari al diritto e alla Costituzione. Tra questi principi dunque vi sono sia quelli relativi al canone del fitto ma soprattutto quelli in base ai quali viene tolta in modo assoluto la disponibilità della proprietà in favore di terzi, addirittura di parenti fino al terzo grado. Si tratta evidentemente di qualcosa completamente fuori da qualsiasi validità sociale e la cui absurdità è chiara a tutti. Questo infatti si presta ad abusi di ogni genere. Non sono pochi, come ho già accennato, i piccoli fittavoli che in realtà affidano poi dietro compenso la coltivazione del fondo ad altri, avendo essi ormai attività lavorative più remunerative. In pratica non è possibile accertare la cessione della coltivazione di questi fondi che avviene sulla parola, e non per contratto scritto, come quasi sempre accade nelle popolazioni contadine. Questa legge dunque si presta ad una serie di abusi. Essa serve non già a difendere i coltivatori diretti ma solo

quei lavoratori che in realtà sulla terra vivono solo parzialmente o che dalla terra traggono solo parzialmente il proprio reddito.

Questo disegno di legge è poi contrario agli indirizzi del mercato comune europeo. Esso impedisce la ricomposizione di aziende agrarie efficienti, di imprese valide, e costituisce una punizione per i proprietari di terre già colpiti da leggi varate per esigenze belliche e delle quali si è approfittato per cercare in Italia, in tutti questi anni, di colpire la proprietà privata e di realizzare forme di demagogia che oggi, sfociando nel tentativo di varare questa nuova legge, comportano praticamente una collettivizzazione della terra.

Siamo dunque contrari a questo disegno di legge, che modifica ben poco la realtà cui ho fatto riferimento. Certo, l'opposizione di sinistra accusa il Governo di essere retrogrado. È chiaro che essa fa il suo giuoco consistente nell'ottenere sempre di più. È indice, però, della tristezza dei tempi il fatto che, con l'approvazione di detto disegno di legge, il Governo dimostri di cedere, di continuare a cedere nei confronti di quella demagogia di sinistra che tanti danni ha provocato all'economia della nazione, che tanti danni provocherà se non si tornerà alle sane regole dell'economia che oggi continuiamo a rinnegare, pur piangendo sulle sorti di quest'ultima. La nostra economia — ripeto — non si riprenderà fino a quando sussisterà lo spirito demagogico che oggi è possibile riscontrare e che informa i lavori della maggioranza di questo Parlamento, spirito demagogico che abbiamo sentito nelle parole di tutti i rappresentanti parlamentari che hanno voluto sostenere questa legge, spirito demagogico e collettivistico fuori da qualsiasi visione reale, da qualsiasi possibilità tecnica.

Avremmo anche noi da fare alcune osservazioni. Se si fosse voluto trasformare il disegno di legge in questione in qualcosa di valido sarebbe stato sufficiente dare nuovamente la terra a coloro che avevano i fitti bloccati e che comunque erano in grado di condurre una azienda agricola. Soprattutto, di darla a coloro che magari avevano dei titoli di studio validi per essere imprenditori agricoli. Se il problema dell'agricoltura italiana è, infatti, quello di avere aziende di valore imprenditoriale, noi avremmo dovuto quanto meno prevedere che i periti agrari e i dottori in agraria, proprietari di terreni dati in fitto, potessero rientrare in possesso della terra, essendo capaci di condurla direttamente e certo con maggiore efficienza e validità di quanto non siano in grado di fare piccoli coltivatori, che

spesso si danno solo sporadicamente all'attività in questione.

La logica produttiva, per altro, in questa situazione non esiste. Sentiamo parlare, come ha detto l'onorevole Zurlo, di incontri fecondi, per realizzare non si sa bene quale palinogenesi sociale, le cui conseguenze economiche oggi lamentiamo.

Ci opponiamo, pertanto, all'approvazione di questo disegno di legge, con la stessa fermezza, decisione e consapevolezza con cui ci siamo opposti al precedente provvedimento di legge sulla stessa materia, convinti che esso non apporterà benefici all'economia agricola italiana, che colpirà la stessa, impedendo la ricostituzione di aziende fondiarie valide in quanto a possibilità di conduzione. Tale disegno di legge colpisce la proprietà e, così facendo, colpisce il valore dei terreni di tanti piccoli proprietari che si afferma di voler difendere e a cui invece si tolgono i terreni di cui hanno la disponibilità. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Romeo. Ne ha facoltà.

ROMEO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito in atto involge, oltre che problemi sociali, economici e legislativi, tutto il complesso della politica agricola italiana nei confronti di quella che è la politica comunitaria.

Prima di affrontare questo particolare aspetto del problema, non posso non richiamarmi ad una nota che il ministro Natali aveva diffuso alla stampa. Egli aveva detto che una breve sfasatura nella data di entrata in vigore della nuova disciplina non avrebbe potuto produrre effetti negativi, neppure sotto il profilo della conflittualità delle parti, e ciò perché ogni eventuale azione giudiziaria sarebbe ritardata di tanto tempo per cui, anche durante il periodo di *vacatio legis*, la legge avrebbe dovuto avere effetto per il ritardo che vi è nelle cose giudiziarie italiane. Era una tesi alquanto strana, direi, una tesi stravagante, tanto è vero che il Governo questa mattina ha presentato un nuovo decreto-legge grazie al quale dovrebbe essere coperto il periodo considerato. Comunque, quando la famosa legge del democristiano De Marzi e del comunista Cipolla, riguardante i fitti agrari, venne annunciata, enfaticamente si affermò che con la nuova disciplina, che avrebbe regolato gli affitti dei fondi agricoli, il problema sarebbe stato definitivamente risolto. La cosa strana fu che, appena varata la legge, proprio da parte dei partiti che l'avevano approvata

giunsero dichiarazioni secondo le quali il testo doveva essere modificato nel sistema escogitato sia per la regolamentazione dei canoni di affitto sia per quanto concerneva i principi di equità che la stessa legge — secondo le opinioni espresse — non aveva rispettato. Tale atteggiamento venne assunto particolarmente dalla democrazia cristiana, che se ne servì nelle ultime elezioni politiche per mantenere una certa posizione in Parlamento; infatti, essa dichiarò che si sarebbe battuta per l'abrogazione di quella legge. Sennonché, « passata la festa, gabbato lo santo », così come sempre avviene per la democrazia cristiana; si tornò a presentare un testo di legge che praticamente ripropone il testo a suo tempo votato e che è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale. Infatti, il provvedimento alla nostra attenzione, anche se modifica alcune norme, praticamente mantiene inalterato il sistema, modificando soltanto i coefficienti per la determinazione dei canoni, mentre a base di tutto rimane sempre il reddito dominicale catastale. Alla democrazia cristiana si affianca il partito liberale italiano, il quale ha in pratica dimenticato tutta la posizione che aveva assunto nel corso dell'iter della legge De Marzi-Cipolla. La Corte costituzionale ha dichiarato punitivo il sistema adottato e punitivo le norme della legge 11 febbraio 1971, n. 11 e, per ciò stesso, illegittime; ma le norme contemplate nel disegno di legge n. 945 che stiamo discutendo mantengono praticamente tale carattere punitivo contro i proprietari dei fondi, in quanto rimane valido il sistema e vengono soltanto modificati i coefficienti minimi e massimi.

La nostra eccezione di incostituzionalità (sulla quale non ritengo opportuno ritornare) è stata largamente motivata. Appare pienamente contraddittorio il relatore democristiano, onorevole De Leonardis, quando propone l'approvazione del provvedimento dopo aver detto che la disciplina dell'affitto dei fondi rustici, oltre a risolvere le questioni sollevate dalla Corte costituzionale, deve tener presente — è l'onorevole De Leonardis che afferma questo — gli orientamenti della politica comunitaria, che fanno affidamento anche sull'affitto come strumento di miglioramento delle strutture aziendali.

Con questo intervento mi propongo specificamente di dimostrare come il presente disegno di legge, nonché tutto l'ordinamento legislativo italiano in materia di agricoltura, non corrisponda affatto a quelli che sono gli orientamenti comunitari. In proposito bisogna preliminarmente osservare che, perché questo

disegno di legge potesse essere considerato corrispondente agli orientamenti comunitari, esso avrebbe dovuto essere sottoposto all'esame e al parere della commissione esecutiva del Mercato comune europeo. Quando venne varata la legge De Marzi-Cipolla, la Commissione esecutiva del mercato comune si rivolse al Governo italiano chiedendo perché essa, secondo quanto prescrive un preciso impegno comunitario, non fosse stata sottoposta al suo esame.

Il Governo italiano, non potendo contestare il suo obbligo, se la cavò con il pretesto che trattavasi di una proposta di legge d'iniziativa parlamentare e non di un disegno di legge. Ma dato che il disegno di legge che noi stiamo discutendo è di iniziativa governativa, per quale ragione non si è adempiuto l'obbligo di cui sopra?

Il Governo non ha sottoposto questo disegno di legge alla Commissione della CEE perché ben sa che esso non corrisponde affatto, né nella sua ispirazione, né nelle sue direttive, né nel suo sistema, ai principi comunitari, alla politica comunitaria agricola. Infatti la politica comunitaria agricola pone a base dello sviluppo dell'agricoltura l'affitto della terra che, come dice il relatore di questo disegno di legge, è considerato lo strumento più idoneo per il miglioramento delle strutture della produzione.

Questo orientamento comunitario, come emerge anche dalle considerazioni fatte dallo stesso relatore per la maggioranza, è basato sul principio che occorre rendere conveniente l'affitto sia per il proprietario sia per il conduttore. Poteva essere considerato conveniente per il proprietario di terre, ad esempio nel Lodigiano, nel Codognese, nella valle padana, dove esistono le migliori aziende cerealicole e zootecniche, il massimo tabellare della legge 11 febbraio 1971, n. 11, previsto in lire 40 mila l'ettaro contro le circa 67 mila lire che si sono ricavate negli anni che vanno dal 1962 al 1970, quando il prezzo del latte al litro era di circa lire 70 mentre ora si aggira attorno alle cento lire? Può essere considerato conveniente, sia pure con l'aumento previsto dal disegno di legge in discussione, l'affitto che verrebbe ad essere corrisposto in base alle nuove disposizioni di legge? Egualmente no, perché alla base di questo disegno di legge, come della legge De Marzi-Cipolla dichiarata incostituzionale, vi è il reddito catastale accertato nel 1939 quando, appunto, nel Lodigiano le terre erano tutte prati ed il reddito annuale era stato ragguagliato a quello della produzione di quel momento.

Questo disegno di legge, anche se migliora la situazione nei confronti della legge precedente, mantiene i canoni sempre inferiori a quelli che erano prima della legge De Marzi-Cipolla; e finirà col dare maggiore vantaggio proprio ai proprietari delle terre meno produttive. Il contratto di affitto, appunto perché non corrisponde alle giuste richieste, ai giusti interessi degli agricoltori, finirà con l'essere completamente messo al bando. Ecco perché promuovere una legislazione che è contraria alla volontà comunitaria, che cerca di favorire il contratto di affitto, significa mettersi contro i principi comunitari. La limitazione per effetto di automatismo della rendita fondiaria può rappresentare, a mio modo di vedere, un abile tentativo per cercare di frenare l'interesse degli agricoltori, dei proprietari di terra di rendere produttive queste terre attraverso l'affitto. In realtà, con questo disegno di legge resta in vita quel meccanismo che la Corte costituzionale dichiarò illegittimo e punitivo nei confronti degli agricoltori. I terreni del milanese, ad esempio, dove in precedenza erano largamente praticate la bachicoltura e la coltivazione dei gelsi, avevano un estimo catastale senza dubbio corrispondente al reddito di quel momento in quella particolare situazione, mentre oggi il reddito è assai inferiore alla produzione di quel tempo. Però che cosa accade? Che per un terreno nella zona di Como si chiede un canone di locazione superiore a quello che si chiede nella zona del basso Lodigiano, nella zona del Codognese. Ecco i profondi squilibri che esistono. L'Italia non può avere assunto verso la Comunità l'impegno di fissare una legislazione nazionale corrispondente alle norme della Comunità e poi, attraverso l'attuazione della sua volontà legislativa, fare qualche cosa di completamente diverso, di completamente contrastante.

L'onorevole Andreotti, nell'esposizione del suo programma governativo di politica agraria, mise in rilievo — mi pare nel suo discorso al Senato — il recepimento nell'ordinamento giuridico italiano delle direttive emanate dalla CEE per la nuova politica dell'agricoltura. Mi propongo di dimostrare nel corso di questo mio intervento il contrasto fra il programma al quale l'onorevole Andreotti aveva ufficialmente affermato di ispirare la politica governativa nel settore agricolo e quanto viene attuato. Forse ciò si verifica come apertura alla parte socialista, verso la quale continuano le voci che esprimono la volontà di colloquiare, mentre da parte socialista — e voi lo sapete — ci sono voci che chiedono che il nostro impe-

gno nel MEC agricolo sia completamente dimesso ritenendosi che si possa meglio da soli operare alcune riforme di struttura.

L'Italia è fra i paesi della Comunità l'unico che presenti uno stridente contrasto tra i reiterati impegni assunti in sede comunitaria e la sostanza della sua attività legislativa. Una agricoltura moderna deve avere come principale caratteristica la formazione di aziende, come diceva poc'anzi l'onorevole Caradonna, di una certa ampiezza, investimenti diretti a determinare un mantenimento e un accrescimento della produzione, una meccanizzazione di mezzi, una specializzazione delle colture, una preparazione professionale degli imprenditori. Un'agricoltura siffatta naturalmente è ben lontana dal poter essere profondamente e uniformemente realizzata in Italia, ma non si compie effettivamente nessuno sforzo, non si dà nessuno indirizzo per perseguire questa finalità. Le scelte degli obiettivi nazionali risultano completamente contrastanti con quelle stabilite dagli organi della Comunità e in tale sede accettate dall'Italia che, come voi sapete, appunto per le continue e reiterate inadempienze comunitarie, è il membro della Comunità più denunciato alla corte di giustizia della Comunità europea. L'Italia è stata deferita tra l'altro alla corte di giustizia per il ritardato rimborso agli esportatori (ritardo che, come sapete, a volte ha superato i due anni), per la mancata attuazione del catasto vinicolo, sebbene fin dal 1968 siano stati stanziati per questo scopo ben 380 milioni di lire. Indipendentemente dai casi deferiti alla corte di giustizia della Comunità europea, la casistica delle inadempienze dell'Italia nei confronti degli impegni comunitari è molto vasta e si riscontra in molti provvedimenti amministrativi, regolamentari e legislativi. Valga, come esempio, il modo in cui vengono operati gli interventi dell'AIMA, che con i suoi meccanismi rende inoperante e inefficace qualsiasi azione tempestiva idonea al funzionamento del mercato agricolo; valga l'esempio della mancata assegnazione dei contributi erogati dalla Comunità a favore degli agrumicoltori e degli olivicoltori. Voi sapete che ad un certo momento il Parlamento europeo ha deliberato che una commissione di parlamentari appartenenti agli altri Stati si recasse in Italia per vedere come e con quale ritardo venivano devoluti gli aiuti comunitari. La legislazione italiana soprattutto risulta assai contrastante con la politica agraria comunitaria. Gli obiettivi per una valida politica agraria debbono essere contemporaneamente sociali ed economici; essi, invece, in Italia sono soltanto demagogici.

Per un'agricoltura efficiente non serve il cambiamento della titolarità del diritto di proprietà; non ha importanza — afferma il presidente della Commissione della Comunità europea, Mansholt — che la terra appartenga a Tizio o a Caio, che chi coltiva la terra lo faccia in base ad un diritto di proprietà o ad un contratto di locazione; l'essenziale è che questa terra produca. È dunque la produttività della terra l'elemento cui la politica comunitaria attribuisce una particolare considerazione. In Italia, invece, attraverso questa azione legislativa, attraverso i famosi piani — il primo e il secondo « piano verde » — abbiamo erogato e continuiamo ad erogare i soldi dello Stato perché la proprietà passi da Tizio a Caio, senza curarci invece di ciò che è essenziale, fondamentale, di ciò che serve per l'economia agricola e per l'economia della nazione, e cioè di far produrre la terra, di dare ai conduttori di terra i mezzi necessari perché l'agricoltura sia meccanizzata e possa avere giusto sbocco nella produzione. Le programmazioni ed i piani non possono essere realizzati secondo concezioni teoriche: debbono essere realizzati tenendo presenti particolari esigenze, secondo le caratteristiche delle diverse regioni, nelle quali evidentemente si esplica una diversa vocazione agricola. Noi invece elaboriamo dei piani che non trovano alcun riscontro nella realtà, che muta da zona a zona, perché mentre un territorio può essere ottimo per una certa produzione, un altro può essere del tutto inadatto ad essa. In questa realtà si svolge la politica italiana; accade così che mentre Mansholt, nel suo famoso *memorandum*, considera indispensabile una estensione di 70-80 ettari perché un'azienda possa essere produttiva, in Italia invece le aziende di una certa dimensione rappresentano soltanto il 14 per cento di tutto il territorio agricolo nazionale, mentre il restante 86 per cento è costituito da piccole aziende, da microrganismi, da aziende improduttive, da aziende incapaci di produrre un reddito sia per il proprietario della terra, sia per il conduttore di essa.

In questa realtà ulteriori interventi per la costituzione di proprietà contadine non giovano; ed è, oltre che iniquo, economicamente controproducente regolare l'affitto con il sistema escogitato dalla legge De Marzi-Cipolla e dal disegno di legge oggi in discussione; e lo stesso dicasi per il progetto di trasformare il contratto di mezzadria in contratto obbligatorio d'affitto. Le direttive comunitarie valorizzano il contratto d'affitto stabilendo non soltanto un equo canone, ma stabilendo inoltre che la Comunità possa e debba intervenire, al

fine appunto di favorire l'affitto, corrispondendo al proprietario concedente una quota del 25 per cento del canone. La legislazione italiana, invece, crea ostacoli e remore, provocando la volontà naturale, conseguente e logica del proprietario della terra di non concederla al coltivatore diretto. La conclamata finalità di allargare la formazione della proprietà contadina attraverso la legge sugli affitti dei fondi rustici e la proposta trasformazione dell'organizzazione agricola italiana si desume da quella famosa legge, nella quale è stabilito che gli enti per lo sviluppo dell'agricoltura possono acquistare direttamente le terre dai proprietari.

È evidente la finalità di creare in Italia il *kolkhoz*. Praticamente, mettendo il proprietario della terra in condizione di non ricavare dalla terra stessa un reddito corrispondente alle sue esigenze e neanche forse sufficiente a far fronte agli oneri fiscali, lo si costringe a vendere la terra. E il contadino, il coltivatore diretto, non ha nessun motivo di acquistare la terra poiché ne gode quasi gratuitamente. Soccorre allora la famosa disposizione per cui la terra può essere acquistata dagli enti provinciali per l'agricoltura. Praticamente così la terra si trasferirà allo Stato, proprietario della terra diventerà lo Stato, creiamo il *kolkhoz*, e il conduttore della terra, invece di un padrone privato cittadino, avrà lo Stato.

Ecco quindi che questa legislazione non soltanto non corrisponde ai principi, agli indirizzi ed alle norme comunitarie, ma è in netto contrasto con esse e per di più si ispira a concetti demagogici che vogliono ripercorrere la strada di rendere pubblica la proprietà della terra.

Per dimostrare come queste norme siano in contrasto con quelle comunitarie, debbo ricordare a me stesso ed a voi il principio fondamentale del trattato di Roma, in base al quale la precedenza, nel territorio della comunità, va data alla produzione agricola. Ebbene, in Italia si è verificato che, in contrasto con questo principio, i nostri rappresentanti nella Comunità europea non si sono battuti perché venisse rispettato il principio della precedenza della produzione e si sono così fatti, da parte della Comunità europea, accordi con la Spagna, accordi con la Tunisia, con la Grecia, per creare una possibilità di sbocco ai prodotti agricoli, mentre l'Italia è rimasta in una posizione di attesa, pensando soltanto a questa legislazione interna, con finalità demagogiche e non battendosi, in sede comunitaria, per il rispetto degli impegni assunti dalla Comunità stessa.

Un'ulteriore dimostrazione del contrasto tra gli interessi dell'agricoltura italiana e la politica perseguita dal Governo italiano è data da quanto viene praticato per le cosiddette strutturazioni dell'agricoltura. Nel marzo del 1971, a Bruxelles, venne adottata la decisione che alla politica di sostegno dei prezzi dovesse sostituirsi la politica della trasformazione delle strutture. Era stato il rappresentante del nostro Governo ad affermare questa necessità per l'Italia che la politica comunitaria fosse mutata, cioè che intervenisse l'aiuto per la riforma delle strutture. La Comunità invece aveva fino a quel momento impegnato i suoi sforzi esclusivamente nell'aiuto per il sostegno dei prezzi, e questo era stato fatto perché in passato i nostri rappresentanti di Governo, ritenendo — come si diceva allora — che l'Italia fosse il giardino d'Europa, pensavano di potere avere l'intervento della Comunità per aiuti nei prezzi dell'olio di oliva e degli agrumi e che questa potesse e dovesse essere la politica più utile per l'Italia. Senonché, attraverso gli anni si rivelò che la politica di sostegno dei prezzi era una politica che avvantaggiava principalmente la Francia attraverso gli aiuti comunitari per il prezzo del burro e del latte. Finalmente il nostro ministro — e di questo bisogna darne riconoscimento — ritenne che bisognava sostituire alla politica dei prezzi la politica delle strutture e il 25 marzo è stato compiuto un salto nella politica agricola comunitaria perché, pur mantenendosi gli interventi e gli impegni per quanto riguarda il sostegno dei prezzi, si è stabilito che la politica comunitaria doveva essere invece diretta verso il sostegno delle riforme delle strutture agricole.

Questo avviene attraverso un particolare organismo, il FEOGA. Ma poi praticamente, essendo stato accettato in sede comunitaria questo che era il punto di vista italiano, noi avremmo dovuto attenderci che dal Governo italiano si promuovessero provvedimenti, il varo delle norme legislative necessarie per poter usufruire degli aiuti comunitari. L'Italia, infatti, con i suoi squilibri regionali, si trova in particolari condizioni di sottosviluppo.

La Comunità europea ha stabilito in tutto il territorio della Comunità ben 38 regioni attraverso le quali realizzare una modifica delle strutture. Di queste 38 regioni l'Italia è ovviamente la più interessata; vi sono le regioni del Mezzogiorno ed altre zone agricole che hanno bisogno dell'intervento comunitario.

Ebbene, questi interventi comunitari non sono in alcun modo richiesti, e ne vediamo il perché. L'aver la Comunità stabilito un certo numero di unità di conto, cioè milioni di dollari, a favore delle modifiche di struttura, non significa che i contributi da parte della Comunità vengano erogati automaticamente, cioè che vi sia una certa parte assegnata all'Italia, un'altra alla Francia, un'altra al Belgio e così via. No! La Comunità europea interviene con gli aiuti per la riforma delle strutture in quanto vi sia la richiesta da parte dei singoli governi nazionali e in quanto i singoli governi nazionali approntino i mezzi necessari per sopperire anch'essi a queste esigenze.

In tanto interviene la Comunità europea a dare 100 milioni o 100 mila unità di conto a favore di una certa riforma delle strutture in una certa regione, in quanto lo Stato italiano, ad esempio, si sia reso promotore di un particolare progetto ed abbia nel suo bilancio stanziamenti che lo impegnino ad intervenire, per la sua parte, per queste modifiche di strutture.

Invece si è verificato che finora in Italia non sono stati adottati i provvedimenti legislativi che rendessero possibile usufruire degli aiuti comunitari. Tanto è vero che proprio nel periodo elettorale venne a Venezia il signor Mansholt, presidente della Commissione economica europea, il quale affermò che l'Italia avrebbe finito per non poter usufruire degli aiuti comunitari per il 1972 in quanto il Governo italiano non aveva approntato le misure necessarie, le norme legislative che permettessero di usufruire di quei fondi.

E voi ricordate, onorevoli colleghi, quale fu la risposta data dall'onorevole Emilio Colombo, che da poco non rivestiva più la carica di Presidente del Consiglio dei ministri: noi italiani prendiamo molte iniziative ma non riusciamo poi a realizzarle.

E ricordate certamente, onorevoli colleghi, la risposta dell'allora ministro del lavoro Donat Cattin: il ritardo legislativo che si verifica per le riforme delle strutture si è verificato anche per il fondo sociale; noi abbiamo perduto la possibilità di usufruire degli interventi comunitari del fondo sociale perché il provvedimento di mia iniziativa è rimasto per ben due anni fermo sul tavolo di un altro collega ministro.

Questa, onorevoli colleghi, è la realtà della politica agricola e dell'indirizzo italiano di politica agraria, che è completamente contrastante con i principi e con gli impegni comunitari.

Ecco perché — e concludo — io penso ed affermo che questo disegno di legge non soltanto è contrario ai principi di equità, di giustizia, contrario ai principi costituzionali, ma è fondatamente contrario agli impegni assunti in sede comunitaria. Voglio ripetere ancora, a conclusione, che se diversamente fosse stato e si fosse ritenuto, questo Governo avrebbe avuto il dovere, per l'impegno comunitario, di richiedere il parere della commissione della CEE in merito a questa legge. Infatti, quando si approvò la legge De Marzi-Cipolla, a specifica richiesta della Commissione della CEE si rispose, da parte del Governo italiano, che quella legge non era stata mandata all'esame di quella Commissione in quanto si trattava di una proposta di iniziativa parlamentare e non di iniziativa governativa. Ed è evidente quanto questa risposta fosse poco rispondente alla logica.

Ma dal momento in cui il progetto di legge è di iniziativa governativa, dal momento in cui voi pensate e affermate, come dice il relatore per la maggioranza, che il contratto di affitto è corrispondente ai principi comunitari, perché non andate a sottoporre al parere della Commissione esecutiva della CEE il disegno di legge che portate in discussione in questo Parlamento? Legge che, come hanno affermato i miei colleghi, è una legge eversiva, incostituzionale, che urta contro i principi di equità. Una legge che si risolve particolarmente a danno dei piccoli proprietari di terra i quali l'hanno acquistata non per fare della speculazione, ma per risparmiare, per crearsi un capitale e che a un certo momento vedono vanificati i loro sacrifici, la loro volontà di lavoro e la loro volontà di contribuire alla formazione della ricchezza nazionale e allo sviluppo dell'economia della comunità nazionale.

Questi i motivi per cui noi ci opponiamo a questo disegno di legge. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta con le repliche dei relatori e del Governo, che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'articolo 83, quarto comma, del regolamento.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. La III Commissione permanente (Esteri), nella seduta odierna, in sede referente, ha deliberato di chiedere l'autoriz-

zazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo all'organizzazione internazionale di telecomunicazioni a mezzo satelliti INTELSAT, adottato a Washington il 20 agosto 1971 » (918).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta di lunedì 11 dicembre.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SPITELLA: « Contributo al centro internazionale magistrati "Luigi Severini", ente morale con sede in Perugia » (1290);

FRACANZANI ed altri: « Contributo italiano al programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo » (1291);

BERNARDI: « Inquadramenti in soprannumero nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero degli affari esteri » (1292);

LENOCI: « Nuove disposizioni sulla nomina a sostituto avvocato generale dello Stato ed adeguamento dei ruoli organici degli avvocati e dei procuratori dello Stato » (1293);

SANGALLI e VAGHI: « Modifica dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1965, n. 121, sugli organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dei carabinieri e dell'aeronautica militare ed istituzione della banda dell'esercito » (1294).

Ritiro di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Boffardi Ines ha chiesto di ritirare, anche a nome degli altri firmatari, la seguente proposta di legge:

« Nuova disciplina ed estensione degli assegni familiari ed aumento delle loro misure » (710).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1972

Comunico che il deputato Rizzi ha chiesto di ritirare la seguente proposta di legge:

« Istituzione dell'albo dei pubblicitari ed ordinamento della professione pubblicitaria » (1249).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge, approvato da quel Consesso:

« Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1972, n. 661, concernente l'organizzazione comune dei mercati nei settori del tabacco greggio, vitivinicolo, dei prodotti della pesca e delle sementi; talune misure di politica anticongiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di alcuni Stati membri; l'integrazione del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350 » (1289).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti provvedimenti sono deferiti alla sottoidicata Commissione permanente in sede referente:

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1972, n. 663, che aumenta il limite massimo delle garanzie assumibili a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 » (*approvato dal Senato*) (1280) (*con parere della V e della XII Commissione*);

« Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1972, n. 661, concernente l'organizzazione comune dei mercati nei settori del tabacco greggio, vitivinicolo, dei prodotti della pesca e delle sementi; talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di alcuni Stati membri; l'integrazione del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964,

n. 1350 » (*approvato dal Senato*) (1289) (*con parere della V, della XI e della XII Commissione*).

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

GUNNELLA, Segretario, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 11 dicembre 1972, alle 17:

1. — *Discussione dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno di Svezia integrativo della Convenzione stipulata fra i due paesi in materia di sicurezza sociale il 25 maggio 1955, concluso a Stoccolma il 18 novembre 1971 (830);

— *Relatore:* Storchi;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo all'organizzazione internazionale di telecomunicazioni a mezzo di satelliti « Intelsat », adottato a Washington il 20 agosto 1971 (918);

— *Relatore:* Salvi;

Ratifica ed esecuzione del protocollo per la riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963, adottato a Ginevra il 7 marzo 1969 (*Approvato dal Senato*) (1095);

— *Relatore:* Sedati;

Ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali firmati a Bruxelles il 23 novembre 1970 e degli atti connessi relativi all'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (*Approvato dal Senato*) (1096);

— *Relatore:* Di Giannantonio;

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, conclusa a Tokyo il 20 marzo 1969 (*Approvato dal Senato*) (1077);

— *Relatore:* Di Giannantonio;

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Francia relativa al traforo autostradale del Fréjus, con allegato protocollo relativo alle questioni fiscali e doganali, conclusa a Parigi il 23 febbraio 1972 (*Approvato dal Senato*) (1078);

— *Relatore:* Marchetti;

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1972

Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul caffè 1968, adottato a Londra il 19 febbraio 1968 (*Approvato dal Senato*) (1092);

— *Relatore*: Azzaro;

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Tunisia relativo all'esercizio della pesca da parte di italiani nelle acque tunisine, concluso a Tunisi il 20 agosto 1971 (*Approvato dal Senato*) (1093);

— *Relatore*: Di Giannantonio.

2. — *Svolgimento delle interpellanze Giannantoni (2-00021), Napolitano (2-00065), Chiarante (2-00087), Masullo (2-00089), Achilli (2-00090), Castiglione (2-00091) e Spitella (2-00093) e delle interrogazioni Messeni Nemagna (3-00390), Achilli (3-00622) e Giomo (3-00645) sulla istruzione pubblica in Italia.*

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici (945);

e delle proposte di legge:

SPONZIELLO ed altri: Abrogazione della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e nuova disciplina dei contratti di affitto di fondi rustici (521);

BARDELLI ed altri: Integrazione delle norme sulla disciplina dell'affitto dei fondi rustici di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e provvedimenti a favore dei piccoli proprietari concedenti terreni in affitto (*Urgenza*) (804);

— *Relatori*: De Leonardis, per la maggioranza; Sponziello; Giannini e Pegoraro, di minoranza.

4. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Regolamento):*

BIANCHI FORTUNATO ed altri: Estensione del servizio di riscossione dei contributi as-

sociativi tramite gli enti previdenziali alle categorie non agricole (*Urgenza*) (323);

— *Relatore*: Armato;

RICCIO STEFANO ed altri: Tutela dell'avviamento commerciale e disciplina delle locazioni di immobili adibiti all'esercizio di attività economiche e professionali (*Urgenza*) (528);

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*Urgenza*) (118);

— *Relatore*: De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola Garaventa con sede in Genova (*Urgenza*) (211);

CARUSO ed altri: Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità (*Urgenza*) (659);

— *Relatore*: Cattaneo Petrini Giannina;

GALLONI e GIOIA: Provvidenze a favore degli istituti statali per sordomuti e del personale (*Urgenza*) (120);

— *Relatore*: Salvatori;

e della proposta di legge costituzionale:

PICCOLI ed altri: Emendamento al terzo comma dell'articolo 64 della Costituzione (*Urgenza*) (557);

— *Relatore*: Lucifredi.

La seduta termina alle 13,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZiate****INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

SGARBI BOMPANI LUCIANA, FINELLI, TRIVA E DE SABBATA. — *Al Ministro dell'Interno.* — Per sapere se è a conoscenza del portamento che le forze di polizia della provincia di Modena hanno avuto il giorno 29 novembre 1972 nel corso della lotta dei lavoratori della fabbrica « Palma » di Carpi in corso da sei mesi per impedire la smobilitazione dell'azienda.

La vertenza sembrava giunta ad una svolta positiva con la promessa dell'industriale che aveva rilevato la fabbrica di riassumere buona parte degli ex dipendenti. La tensione si è riaccesa di fronte ad un fatto nuovo: il trasferimento di tutti gli impianti della fabbrica. Questo ha provocato una manifestazione di protesta dei lavoratori e dei cittadini di Carpi giacché da oltre un anno assistono a continui licenziamenti e conseguentemente all'allargamento del lavoro a domicilio.

Mentre lavoratori, dirigenti sindacali, pubblici amministratori si trovavano davanti alla

fabbrica per protestare contro il trasferimento degli impianti, nel pieno della notte ed in modo proditorio, decine di uomini al comando del commissario di pubblica sicurezza di Carpi e di un funzionario della questura di Modena, iniziavano a caricare facendo uso di ogni mezzo, moschetti, catene, manganelli, colpendo indiscriminatamente tutti coloro che si trovavano nella strada adiacente e dando luogo ad una vera caccia all'uomo nei cortili e negli stabili vicini.

Per sapere se ritiene questo intervento delle forze di pubblica sicurezza, così come quello operato nello stesso giorno dai carabinieri di Maranello nei confronti delle maestranze in sciopero della locale fabbrica « Ferrari » compatibili e consoni con le funzioni della pubblica sicurezza e dei carabinieri di tutori dell'ordine e della legge; se non ritiene che tale comportamento sia condannabile perché teso alla difesa di interessi di parte e tale da esasperare le tensioni sociali.

Se non ritenga necessario aprire una inchiesta nei confronti dei dirigenti locali e provinciali della pubblica sicurezza e dei carabinieri affinché simili interventi non abbiano a ripetersi e non alimentino nelle forze dell'ordine un orientamento antioperaio che già la nostra città ha conosciuto e pagato duramente nel passato. (5-00211)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1972

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

CIACCI E BONIFAZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni del grave ritardo, da parte dell'ANAS, nel finanziamento e nella realizzazione della strada tangenziale Ovest di Siena (per la quale esiste da anni il progetto esecutivo) la cui scelta prioritaria venne ritenuta, a suo tempo, pienamente valida dal Ministero dei lavori pubblici, dalla Regione Toscana e dalla stessa ANAS;

per sapere se è a conoscenza della pesante e insostenibile situazione che si è determinata nel traffico che gravita su Siena per i nuovi raccordi autostradali, ormai da molto tempo in funzione, che congiungono la città agli altri centri della Regione e alle grandi vie di comunicazione, situazione che si appesantirà ulteriormente con la realizzazione della superstrada Grosseto-Fano;

e per sapere, infine, cosa intende fare per sollecitare l'ANAS a mantenere gli impegni assunti con il comune di Siena e per passare, perciò, all'immediato finanziamento e alla rapida realizzazione della tangenziale ovest come è nei voti di tutti gli enti cittadini e di tutta la popolazione senese. (4-02946)

FLAMIGNI E GIADRESCO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che secondo la risposta a precedente interrogazione n. 4-00575 avente come oggetto la richiesta di garantire una adeguata rappresentanza del Movimento cooperativo italiano nel consiglio di amministrazione e nelle commissioni settoriali dell'ICE le centrali cooperative non si ritengono rappresentate in tali organizzazioni dai componenti né della Confagricoltura né della Coldiretti, nemmeno dell'UNAPRO — se non ritenga opportuno inserire una diretta rappresentanza del Movimento cooperativo in seno a tali organismi. Questa richiesta è quanto mai giustificata se si considera che sui 18 milioni di quintali annui di esportazione di frutta ed agrumi il Movimento cooperativo che fa capo alle tre centrali cooperative ufficialmente riconosciute, concorre con il 40 per cento, rappresentando in tal modo la componente più consistente. (4-02947)

FLAMIGNI, DONELLI E MENICCHINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

1) il numero complessivo e ripartito per regioni e per province degli appartenenti ai corpi dei vigili urbani;

2) il numero complessivo ripartito per regioni e province delle guardie provinciali;

3) il numero complessivo e ripartito per regioni e province delle guardie campestri;

4) il numero complessivo e ripartito per regioni e province degli appartenenti ad eventuali altri corpi di polizia locale. (4-02948)

POCHETTI. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se siano a conoscenza che a differenza di quanto disposto per il conseguimento delle patenti civili di categoria B e C per la conduzione di auto, che possono essere conseguite anche da soggetti monoculari, questi stessi soggetti non possono conseguire la patente agricola per la conduzione di trattori, motocoltivatori, motozappe e macchine similari;

se non ritengano che tali criteri costituiscono non soltanto una palese ingiustizia ma una limitazione della utilizzazione della mano d'opera in agricoltura;

e se non credano che sia necessario intervenire per far cessare una limitazione ed una discriminazione tanto evidente che si risolve soprattutto in un danno delle famiglie contadine e della produzione agricola. (4-02949)

FRANCHI, DE MICHELI VITTURI, ALFANO E COTECCHIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere il punto delle indagini di polizia sui depositi clandestini di armi, munizioni ed esplosivi esistenti in Calabria lungo la costa jonica della provincia di Catanzaro, e che, secondo un autorevole organo di stampa milanese, formerebbero da lungo tempo oggetto di intenso commercio mafioso, mentre, secondo altre fonti giornalistiche, si starebbe cercando di manipolare politicamente per farne risalire la responsabilità a gruppi di destra mandandone indenne la criminalità organizzata e complice della ignominiosa operazione. (4-02950)

GIORDANO. — *Ai Ministri delle finanze e della pubblica istruzione.* — Per sapere se siano a conoscenza che, mentre lo Stato, attraverso varie recenti leggi, si è assunto a suo carico la totale spesa per l'edilizia scolastica, avviene che alcuni comuni debbano corrispondere allo Stato stesso un canone di affitto qualora, in mancanza di sedi scolastiche, siano costretti a ricorrere a locali di proprietà dello Stato;

per sapere se siano a conoscenza, in particolare, che — non avendo il comune di Gattinara (Vercelli) provveduto a corrispondere allo Stato il canone di affitto per una locazione adibita a quel servizio scolastico, che lo Stato assume a suo totale carico — gli uffici periferici che amministrano i beni dello Stato hanno proceduto al pignoramento dei banchi scolastici e di altre attrezzature di proprietà del comune;

per sapere quali disposizioni intendano impartire affinché non debbano verificarsi tali anomale situazioni, che sembra siano di numero elevato in tutto il territorio italiano, e in particolare debba essere ritirato l'assurdo pignoramento dei banchi scolastici di Gattinara e diversamente risolta la vertenza anacronistica tra comune e Stato. (4-02951)

MICHELI PIETRO, BORTOLANI, CUMINETTI, LINDNER, CASTELLI E REVELLI. — *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere il loro avviso circa l'interpretazione da dare all'articolo 23, secondo comma, nn. 1 e 2, e quinto comma, nn. 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, portante norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo.

In proposito si precisa:

A) per quanto riguarda il secondo comma, nn. 1 e 2 del citato articolo 23 si ha fondato motivo di ritenere che il contenuto della norma non soddisfi in chiarezza.

Difatti detta norma prevede: « A coloro che si avvalgono della facoltà di cui al precedente comma non competono l'indennità di mancato preavviso ed il compenso per ferie eventualmente non godute. Agli stessi è attribuita:

1) una maggiore anzianità di servizio fino ad un massimo di dieci anni da valere ai fini dell'anzianità di servizio utile a pensione;

2) una maggiore anzianità di servizio di dieci anni da valere ai fini:

a) dell'attribuzione degli aumenti periodici;

b) della liquidazione delle indennità comunque spettanti per la risoluzione del rapporto di lavoro ».

Ma in proposito la legge 24 maggio 1966, n. 370, che disciplina e regola il fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo, recita: « La pensione va determinata in base agli elementi retributivi degli ultimi dodici mesi di servizio, con esclusione dalla retribu-

zione pensionabile delle variazioni dovute a promozioni, a declassamento retributivo derivante da trasferimento o a causa di carattere straordinario intervenuto nel biennio precedente la cessazione del servizio ».

Poiché l'articolo 23, secondo comma, ai nn. 1 e 2 del decreto sopra richiamato attribuisce « una maggiore anzianità di servizio fino ad un massimo di dieci anni da valere ai fini dell'anzianità di servizio utile a pensione » ne consegue che la norma predetta, notoriamente di carattere eccezionale, non può che essere intesa come applicabile a favore di coloro che si avvalgono delle norme sull'esodo volontario a prescindere dalle limitazioni previste dalla citata legge 25 maggio 1966, n. 370, la quale dispiegava la propria efficacia nella normalità dei casi.

Necessita pertanto che sia rimossa la perplessità che potrebbe scaturire da una interpretazione restrittiva le cui conseguenze potrebbero consigliare gli interessati a non avvalersi ampiamente delle norme che disciplinano l'esodo.

In definitiva ritengono gli interroganti che l'articolo 23, comma secondo, nn. 1 e 2, vada interpretato nel senso che la maggiore anzianità di dieci anni di servizio convenzionale, concessa ai fini dell'attribuzione di cinque aumenti periodici per la liquidazione della indennità di fine lavoro e della pensione, deve valere ai fini del compimento del biennio di cui alla legge 24 maggio 1966, n. 370;

B) per quanto poi concerne il quinto comma nn. 1 e 2, sempre del citato articolo 23, interessa conoscere in quali epoche il settantacinque per cento del presunto ammontare delle indennità spettanti per la risoluzione del rapporto di lavoro e l'assegno mensile nella misura prevista del settantacinque per cento di un tredicesimo della retribuzione annua goduta al 31 dicembre 1972 per i dipendenti di nomina privata saranno corrisposti agli aventi diritto, atteso che la norma in argomento non fissa una data e potrebbe costringere, anche in questo caso, gli aventi diritto a non avvalersi delle norme sull'esodo in considerazione che verrebbero ad essere privati del necessario sostentamento economico mensile per un periodo di tempo del quale non si conosce alcun limite, mentre per contro dovranno sopportare anche l'onere di imposte e tasse che graveranno sugli stessi interessati sui cespiti conseguiti nell'anno 1972 e da denunciare nell'anno 1973.

Tutto quanto sopra esposto e precisato, per chiedere, allo scopo di rasserenare gli interessati alla interpretazione di cui sopra, ur-

genti precisazioni, stante la brevità dei termini previsti (31 dicembre 1972) per gli adempimenti formali ai fini del godimento dell'esodo da parte degli interessati. (4-02952)

GARGANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritiene opportuno interessare, con idonee iniziative tutte le istituzioni operanti nel campo dell'educazione, al fine di formare nei giovani una necessaria e seria coscienza europeistica di estrema attualità. (4-02953)

PELLEGATTA MARIA AGOSTINA, DONELLI e MALAGUGINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza del grave episodio di provocazione messo in atto a Gallarate il 6 dicembre 1972 dai carabinieri durante lo sciopero del personale della scuola a cui avevano aderito anche gli studenti e la Federazione unitaria dei metalmeccanici di Varese: si sono sparati colpi d'arma da fuoco sugli scioperanti.

Risulta dai fatti che i carabinieri, nella loro azione di repressione, hanno sfondato le porte dell'Istituto industriale, dove si erano riuniti gli studenti, iniziando una vera e propria azione sull'uomo. Uno studente veniva preso e percosso brutalmente e un gruppo di giovani interveniva per soccorrerlo: è stato a questo punto che i carabinieri hanno sparato, trascinando con loro lo studente che stavano percuotendo, arrestandolo.

Quali provvedimenti si intendono adottare per accertare le responsabilità dell'accaduto e colpire i responsabili con adeguate sanzioni. (4-02954)

MILIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere i motivi per i quali ai fini dell'applicazione della legge 23 dicembre 1970, n. 1054 che prevede una indennità mensile per i corpi di polizia non si tiene conto del servizio in precedenza prestato dagli appartenenti ai corpi di polizia presso altri corpi.

Detto servizio prestato in precedenza presso altri corpi viene infatti computato a tutti gli effetti sia per lo stipendio sia per la pensione mentre non viene appunto computato ai fini della indennità mensile di cui alla legge precitata.

Ciò costituisce motivo di malumore fra gli interessati ed appare in effetti illogico e non rispondente a principi di giustizia.

(4-02955)

MILIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza che otto cantonieri della statale Palau-Tempio-Olbia di cui 5 operai permanenti, 2 cantonieri ed un capo cantoniere, sono stati trasferiti in località molto lontane da parte dell'ANAS senza che agli stessi sia stato mosso alcun addebito.

Detto drastico provvedimento ha il contenuto di una vera punizione e sembra sia stato determinato dal fatto che nella casa del capo cantoniere, a nome Pes Giovanni, è stato fatto esplodere un ordigno circa tre mesi orsono.

A prescindere dal fatto che gli operai permanenti non possono essere trasferiti vi è da notare che gli otto dipendenti sono tutte persone oneste corrette incensurate che mai hanno subito punizioni, per cui il detto provvedimento prima che danneggiarli materialmente ha costituito e costituisce nei loro confronti una offesa di carattere morale.

Questi lavoratori hanno tutti famiglia a carico ed il detto trasferimento ha creato disagi notevoli che permangono per l'interesse loro famiglie.

Lo stesso sindaco di Palau è intervenuto per attestare della stima e della onestà dei detti operai.

Pertanto l'interrogante chiede di sapere se il Ministro intenda intervenire a favore dei suddetti lavoratori con atto di giustizia che serva anche come riparazione dell'offesa subito disponendo che gli stessi abbiano a riprendere il loro posto nella statale Palau-Tempio-Olbia. (4-02956)

BALZAMO, CALDORO e DI VAGNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere se essi sono a conoscenza delle voci insistenti, che riferendosi alla natura provvisoria della soluzione data in precedenza alla presidenza dell'IMI, danno come imminente la sostituzione dell'attuale presidente. Essi chiedono pertanto quale fondamento abbiano queste notizie e se risponde a verità l'ipotesi di candidature che comunque possano risultare condizionate dalla soluzione data ai dirigenti della Montedison. (4-02957)

ANTONIOZZI. — *Al Governo.* — Per conoscere i tempi di definitiva realizzazione dell'aeroporto di Lamezia Terme (Catanzaro) la cui sollecita messa in esercizio è elemento importante per l'ulteriore sviluppo, specie turistico, della regione calabrese. (4-02958)

PISTILLO, DI GIOIA E VANIA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se non ritenga di dover intervenire per rendere nulla la deliberazione n. 2054 adottata il 20 novembre dalla giunta dell'amministrazione provinciale di Foggia, con la quale si autorizza la pesca del bianchetto fino al 19 marzo 1973, essendo detta delibera illegittima dal momento che le province non hanno il potere di derogare dalle tassative disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, le quali non solo vietano la pesca del novellame meno che di quello delle anguille, ma proibiscono in ogni caso l'uso di reti da strascico con maglie inferiori ai 20 millimetri.

La pesca del bianchetto è impossibile senza l'uso di reti di maglia piccolissima e comporta inevitabilmente la distruzione del novellame di ogni specie. Infatti, lo scorso anno a Manfredonia, ove tale tipo di pesca venne praticato, si ebbe la distruzione di grandi quantitativi di novellame, anche di pesce pregiato, con la conseguenza di una notevole caduta della pescosità e perciò con grave danno per i pescatori, i quali, oggi, nella loro grande maggioranza, sono contrari al ripetersi della pesca in questione oltre che per i consumatori che hanno visto un forte aumento del prezzo del pesce. (4-02959)

TOCCO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se risponda al vero che sono in corso trattative per il passaggio all'AMMI (Società del gruppo EGAM) della miniera di « Funtana Raminosa » in comune di Gadoni (Sardegna) di cui è titolare la Cuprifera Sarda S.p.A.

L'interrogante chiede altresì se sia noto al Ministro lo stato di estremo disagio in cui versano i dipendenti della anzidetta Società e le popolazioni interessate, le quali vivono da tempo nell'ansia di conoscere quale sorte sia ad essi riservata soprattutto in considerazione della mancanza *in loco* di altre possibilità di lavoro. Per sapere infine se, tutto ciò essendo noto al Ministro, egli non ritenga di dare urgenti e precise direttive al fine di accelerare al massimo l'operazione di assorbimento della Società in questione nell'arco delle aziende controllate dalle partecipazioni statali in quanto ciò risponde anche alle linee politiche e di sviluppo economico del settore. (4-02960)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se siano informati dei seguenti fatti.

« La CISNAL di Bari ha inviato una lettera "riservata" ai propri fiduciari ed ai segretari sezionali del MSI per invitarli a reclutare "con la massima sollecitudine" 80 lavoratori di sicuro orientamento fascista per l'avvio immediato al lavoro presso aziende bresciane, previo pagamento della tessera del sindacato fascista per l'anno 1973.

« Nessuna qualifica specifica è ritenuta necessaria. L'unica garanzia richiesta riguarda l'orientamento politico, il che non lascia dubbi sui compiti che le ditte richiedenti intendono assegnare ai nuovi assunti. Che non si tratti di pure ipotesi è dimostrato dal fatto che già alcune ditte — per esempio l'Idra di Adamo Pasotti — hanno assunto nel recente passato squadre di guastatori fascisti in funzione antisciopero.

« In queste forme si viene estendendo la trama nera e tenta di penetrare nelle fabbriche, dove diversamente non troverebbe seguito alcuno, ed attua provocazioni ed imprese criminose dentro e fuori dai luoghi di lavoro, secondo le direttive del capo fascista del MSI.

« A questo disegno si collega l'aggressione perpetrata a Brescia la sera del 3 dicembre da tre fascisti contro alcuni giovani di sinistra, nel corso della quale il giovane Mario Paris è stato gravemente ferito da un colpo di pistola sparatogli a bruciapelo dal missino Paolo De Nora, ora in stato di arresto per tentato omicidio.

« Non è un caso che il De Nora di Piacenza, assunto nei giorni scorsi da un'azienda bresciana (quale azienda? Assunto tramite quali uffici?), dirigente dell'organizzazione missina denominata "fronte della gioventù", fosse accompagnato da altri due noti fascisti e precisamente da Rizziero Zigliani, anch'egli dirigente del "fronte" e da Kim Borromeo, capintesta della squadra di picchiatori assunta dalla già citata ditta Idra.

« Di fronte a questo atto di eccezionale gravità, che ha suscitato l'indignazione e la condanna delle forze politiche democratiche della città; di fronte al continuo dilagare della violenza fascista organizzata ed alle prove sempre più numerose degli appoggi che le squadre trovano in certi settori del mondo pa-

dronale, gli interroganti chiedono quale intervento abbiano disposto o intendano disporre:

il Ministro dell'interno per perseguire il teppismo fascista; per risalire attraverso le piste sempre più evidenti, ai suoi mandanti e ai finanziatori, e per colpire tutti i responsabili dell'aggressione delittuosa del 3 dicembre;

il Ministro del lavoro e della previdenza sociale per accertare quali sono le ditte che hanno fatto ricorso all'intermediazione della CISNAL e del MSI per l'assunzione di mano d'opera; per accertare tutte le responsabilità in merito alle gravi violazioni delle leggi sul collocamento e per adottare i provvedimenti opportuni nei confronti delle ditte, degli intermediari ed eventualmente degli uffici di collocamento che si sono resi responsabili od hanno reso possibili tali violazioni, anche in considerazione del carattere politico reazionario dell'azione denunciata.

(3-00642) « **ABBIATI DOLORES, TERRAROLI** ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere i motivi che gli hanno sinora impedito di ricevere la delegazione di parlamentari e di amministratori del comune di Gubbio per discutere il problema dell'inaccettabile provvedimento che sopprime l'ufficio del registro e quello delle imposte dirette di Gubbio.

« Tale provvedimento infatti, più ancora di altri analoghi adottati con l'entrata in vigore della nuova legge tributaria, lede profondamente gli interessi di un vasto comprensorio che conta circa 50.000 abitanti, recando loro un gravissimo disagio con la necessità di recarsi a Gualdo Tadino, i cui uffici finanziari distano in media oltre 50 chilometri dal comprensorio eugubino.

« Si sono infatti pronunciate nel senso di chiedere la revisione di tale provvedimento sia l'amministrazione provinciale di Perugia sia la Regione umbra, in base a valide considerazioni di ordine storico, culturale ed economico che hanno sempre visto in Gubbio un importante centro di riferimento per le realtà economiche di un vasto comprensorio.

« L'interrogante chiede perciò di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di voler affrontare con sollecitudine il problema, unitamente ai parlamentari e agli amministratori interessati, al fine di pervenire ad una soluzione più rispettosa dei legittimi interessi delle popolazioni.

(3-00643)

« **MANCA** ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa per conoscere i criteri a cui si sono ispirati gli uffici del Ministero della difesa nel progettare la localizzazione, la dimensione territoriale, l'estensione dei vincoli per servitù militare delle installazioni in costruzione sul monte Maddalena di Brescia e nel territorio del comune di Serle e di quelle già esistenti sul monte Maniva nel territorio del comune di Collio Val Trompia e su aree insistenti sui territori dei comuni di Ome e di Monticelli Brusati (tutti della provincia di Brescia).

« Gli interroganti fanno presente che già la installazione di attrezzature militari sul monte Maniva, se non ancora per la dimensione territoriale delle attuali installazioni, molto probabilmente per l'estensione delle relative servitù militari (di cui, per il momento, ancora non si ha notizia), rischia di compromettere il piano di valorizzazione di uno dei comprensori turistici più interessanti della provincia di Brescia.

« Insieme gli interroganti fanno presente che l'installazione di attrezzature militari su un'area di oltre 2 milioni di metri quadrati nel territorio del comune di Serle congiuntamente all'area di altrettanta, se non più vasta, dimensione già occupata nel territorio dei comuni di Ome e Monticelli Brusati per installazioni militari, già da tempo in funzione, e alle vecchie e nuove installazioni insistenti sul monte Maddalena nel territorio del comune di Brescia (e dei limitrofi comuni di Nave e Botticino) configurano i cardini di un reticolo di vincoli e servitù militari che, qualora si consolidasse in ancorché limitatissime aree di analogo impiego, comprometterebbe l'intero comprensorio urbanistico che gravita intorno alla città di Brescia.

« In particolare gli interroganti chiedono di essere informati:

1) sugli organismi che hanno programmato ciascuna delle installazioni citate (in particolare, se dipendono dal Ministero della difesa oppure dalla NATO) e a quali fini generali esse sono destinate (programmi per la sicurezza nazionale del Ministero della difesa oppure programmi NATO);

2) sull'esistenza di programmi di ulteriore estensione delle aree impegnate per installazioni militari nella provincia di Brescia e, in particolare, nel comprensorio che gravita sulla città;

3) sulla reale entità dell'area vincolata con decreto di occupazione d'urgenza del maggio 1971 nel territorio del comune di Serle;

4) sulla reale entità dell'area utilizzata per le nuove installazioni militari in costruzione sul monte Maddalena di Brescia, dato che la notizia pubblicamente annunciata dal sindaco della città di una "riduzione" a soli 732 metri quadrati di tale entità sembra essere contraddetta dal vincolo imposto dal decreto di occupazione d'urgenza del luglio 1972 su 18.000 metri quadrati;

5) sulla prevedibile estensione territoriale dei vincoli per servitù militari:

a) sul monte Maddalena, in considerazione del fatto che soltanto per la preesistente limitata installazione militare il Ministero della difesa, con decreto del 20 aprile 1972, ha imposto vincoli per un'area di 785.000 metri quadrati (dei quali ben 31.400 a vincolo "assoluto") e avendo presente la destinazione di quelle aree nel piano regolatore generale della città;

b) sul monte Maniva, avendo presente il rilievo provinciale e regionale del comprensorio turistico su esso gravitante;

6) sulle procedure seguite per l'occupazione d'urgenza di aree sul monte Maddalena; in particolare, se sia stato richiesto e acquisito il prescritto parere degli organi competenti del Ministero dei lavori pubblici.

(3-00644) « TERRAROLI, ABBIATI DOLORES ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se e quali decisioni siano state ultimamente adottate per rendere possibile la ripresa e la normalizzazione dell'attività didattica nella facoltà di architettura di Milano.

(3-00645) « GIOMO, MAZZARINO, QUILLERI, SERRENTINO ».

INTERPELLANZE

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere:

entro quali prospettive di azione governativa s'inquadrino gli interventi del potere amministrativo nella vita della facoltà di architettura di Milano, tutti ormai in modo chiaro cospiranti ad abbozzare la trama di un'avventurosa metodologia-pilota di arretramento, con grave lesione di quelle stesse garanzie che l'ordinamento vigente assicura all'attuale pur gracile sistema delle autonomie universitarie;

su quali fonti normative egli ritenga fondato il potere di "autorizzare" il rettore del politecnico di Milano a "chiudere" improvvisamente il numero delle immatricolazioni della facoltà di architettura, in aperta violazione, tra l'altro, degli articoli 33 e 34 della Costituzione;

se, nelle intenzioni del Governo, a questa ipertrofia dell'iniziativa "amministrativa" talvolta addirittura *contra-legem*, dinanzi al nodo dei problemi dell'università, ormai così stretto da minacciare la strozzatura dello sviluppo democratico dell'intera società italiana, non sia deliberatamente complementare la sempre più ostinata inerzia nella politica legislativa.

(2-00089) « MASULLO, TERRANOVA, COLUMBU, ANDERLINI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della pubblica istruzione per conoscere:

a) quando intenda presentare il disegno di legge quadro di riforma universitaria, per il quale, all'inizio di ottobre, il Governo si impegnò quando respinse la proposta socialista di procedura accelerata per l'esame del testo della passata legislatura;

b) se gli annunciati "provvedimenti urgenti" in corso di elaborazione intendano anticipare, soprattutto per quanto riguarda la unicità del ruolo dei docenti svolgenti le medesime funzioni e la gestione democratica dell'università, gli orientamenti della riforma, o se invece intendano consolidare con la riapertura dei concorsi, le strutture tradizionali delle "cattedre";

c) se l'avallo dato al "numero chiuso" decretato dal Rettore del Politecnico di Milano per i corsi della Facoltà di architettura risponda ad un indirizzo generale che verrà assunto nei suddetti "provvedimenti urgenti", e comunque come intende giustificare la gravissima decisione che lede il principio del diritto allo studio;

d) se si intenda consentire, con un chiarimento della posizione del Governo circa la acquisizione delle aree per gli insediamenti universitari mediante i criteri della legge n. 865, la migliore utilizzazione dei fondi disponibili per l'edilizia.

(2-00090) « ACHILLI, BERTOLDI, SAVOLDI, DELLA BRIOTTA, MASCIADRI, CASTIGLIONE, MORO DINO, CANEPA ».

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1972

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della pubblica istruzione per conoscere i precisi orientamenti del Governo in merito ad una sollecita attuazione della riforma della scuola secondaria. Premesso che la Commissione presieduta dall'onorevole Biasini ha concluso i suoi lavori da oltre un anno, e che tale Commissione aveva fornito precisi orientamenti, si chiede di conoscere in particolare:

a) se il Governo intenda attuare con l'ottobre 1973 (cioè già con un anno di ritardo rispetto ai tempi previsti dalla Commissione Biasini) la totale unificazione del primo anno, e conseguentemente dal 1974 quella del secondo anno;

b) se di conseguenza si intenda stabilire che coloro che iniziano la scuola secondaria nel 1973 non conseguiranno al termine degli studi secondari gli attuali titoli di maturità o abilitazione, bensì il diploma (con indicazione dell'indirizzo opzionale conseguito) previsto dalla ricordata Commissione;

c) quali siano gli orientamenti in relazione ai raccordi tra scuola secondaria e scuola di formazione professionale conseguentemente rientrati nelle competenze delle regioni.

(2-00091) « CASTIGLIONE, MASCIADRI, MORO DI NO, CANEPA, BERTOLDI, ACHILLI, SAVOLDI, DELLA BRIOTTA ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quali decisioni intende adottare il Governo, anche in riferimento alle varie proposte emerse in più occasioni dai dibattiti della Commissione di vigilanza interparlamentare, in merito alla imminente scadenza della convenzione con la RAI-TV e soprattutto per quanto attiene ai seguenti punti:

1) considerata sia la riserva di legge prevista dalla Costituzione per una materia che investe la libertà di pensiero, sia la delicatezza di una fase transitoria nella gestione del servizio pubblico della RAI-TV, sembra opportuno procedere alla preannunciata proroga

di un anno con un decreto legislativo che, per sua natura, investe il Parlamento di un esame di merito che può avviare una sua positiva corresponsabilizzazione, anziché ricorrere ad un semplice atto amministrativo in base alle procedure previste dall'articolo 168 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 (codice postale e delle telecomunicazioni) che potrebbe essere sindacato nella sua legittimità poiché, come è stato osservato anche da autorevoli costituzionalisti, si tratta di norme legislative emanate prima dell'entrata in vigore della Costituzione;

2) rilevata l'esigenza di assicurare, nel periodo di proroga e in attesa della riforma legislativa del servizio RAI-TV, una più stretta collaborazione tra gli organi amministrativi dell'ente ed il Parlamento che rappresenta la più alta garanzia di tutela dei principi di obiettività ed imparzialità è quanto mai opportuno rendere pubbliche, prima dell'assemblea della società prevista per il 14 dicembre 1972, le direttive del Governo, in ordine ai criteri cui deve ispirarsi tale collaborazione ed alle indicazioni relative al completamento ed alla normalizzazione delle cariche direttive della società concessionaria.

(2-00092) « GRANELLI, DONAT-CATTIN, BELCI ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione per conoscere quali siano gli intendimenti del Governo per fronteggiare la delicata situazione di molte università italiane a causa dell'elevato numero di studenti iscritti ai corsi; se rispondano a verità le notizie circa decisioni di organi accademici per la introduzione del "numero chiuso" nelle immatricolazioni di nuovi studenti, con particolare riferimento alla Facoltà di architettura di Milano, e quale sia l'atteggiamento del Governo in ordine a tali iniziative.

(2-00093)

« SPITELLA ».